

NOTIZIARIO N. 18 - 9 APRILE 2020

AFFARI GENERALI



Radis srl – trattamenti di sanificazione ambientale.

pag. 3

- ◆ SIAE: provvedimenti in materia di incasso dei diritti d'autore per la pubblica esecuzione. pag. 5

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Proroga al 15 luglio 2020 per la compilazione dell'applicativo ORSO per i centri di recupero o smaltimento di rifiuti. pag. 6

FISCALE



Agenzia delle Entrate: Circolare n. 8/e del 03/04/2020 – risposte a quesiti e scadenze fiscali.

pag. 8

- ◆ Assemblee societarie: dalla convocazione al verbale in modalità telematica. pag. 85

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Trattenute sindacali ai lavoratori percettori degli ammortizzatori sociali pagati direttamente dall'INPS codici identificativi delle OO.SS. pag. 88
- ◆ Emergenza COVID-19: pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali – semplificate le modalità di gestione e compilazione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41"). pag. 93
- ◆ Periodi di integrazione salariale e malattia. pag. 95
- ◆ Emergenza COVID-19: congedo indennizzato dei genitori per la cura dei minori – prorogato al 13 aprile 2020 il termine per fruirne. pag. 96
- ◆ Cassa integrazione guadagni in deroga: Accordo Regione Emilia-Romagna/Parti sociali del 3 aprile 2020. pag. 97
- ◆ Emergenza COVID-19: INAIL – sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle prestazioni; tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro. pag. 117

OGGETTO: **RADIS SRL – TRATTAMENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE**

In relazione all'emergenza COVID-19, riteniamo utile segnalare che la società nostra associata Radis Srl - Via Faentina 280 – San Michele (RA) – Tel. 0544/462485 – effettua **trattamenti di sanificazione ambientale con l'ozono**.

Alle aziende associate a Confimi Industria Romagna, eventualmente interessate, **verranno riservate condizioni di favore**, tenendo comunque presente che i costi sostenuti per questa tipologia di intervento sono fiscalmente detraibili al 50%.

Per eventuali informazioni si invita a fare riferimento a: Sig. Carlo Gelosi – email: info@radis.it

SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON OZONO



**L'OZONO è un gas efficace
contro virus, batteri, muffe,
spore e cattivi odori**



La molecola O_3 naturalmente instabile, scindendosi torna ad essere ossigeno senza lasciare alcuna traccia di residui chimici. Consigliato per uffici, magazzini, abitazioni, strutture pubbliche, auto, caravan, autobus, treni

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI INCASSO DEI DIRITTI D'AUTORE PER LA PUBBLICA ESECUZIONE/
RAPPRESENTAZIONE - MUSICA D'AMBIENTE ED EMITTENZA LOCALE.

Con riferimento alla grave emergenza sanitaria in corso in Italia, in data del 31 marzo 2020, Il Consiglio di Gestione SIAE ha adottato i seguenti provvedimenti.

1. Pubblica Esecuzione e Rappresentazione

Per gli eventi organizzati nel periodo dal 01 febbraio 2020 è stata prorogata fino al **31 maggio 2020** la moratoria delle penali per ritardato pagamento.

Per i pagamenti assistiti da forme di garanzia collettiva concesse da associazioni di categoria che hanno sottoscritto accordi con SIAE, le tempistiche saranno adeguate alla rimodulazione di cui sopra.

2. Musica d'ambiente

Ulteriore slittamento del termine per il rinnovo degli **abbonamenti annuali** per musica d'ambiente alla data del **31 maggio 2020**, data entro la quale si potrà beneficiare delle riduzioni associative. Si ricorda che la scadenza originaria per i rinnovi era il 28 febbraio, successivamente spostata al 20 marzo e poi nuovamente al 17 aprile.

3. Emittenza Locale (Radio-TV)

Sospensione dall'applicazione delle penali per ritardato pagamento fino al 31 maggio 2020.

4. Attività di recupero del credito

Sospensione fino al 31 maggio dall'invio di avvisi o solleciti per il pagamento degli importi per eventi o periodi di attività pregressi, ivi compreso l'invio delle diffide di pagamento.

Proroga al 31 maggio 2020 della sospensione delle richieste di pagamento delle rate dei piani di rientro scadute riferite ai mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 2020, con conseguente slittamento del piano di rientro per un periodo corrispondente al numero di rate mensili non pagate.

OGGETTO: **PROROGA AL 15 LUGLIO 2020 PER LA COMPILAZIONE DELL'APPLICATIVO ORSO PER I CENTRI DI RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

Si ricorda che, ai sensi della D.G.R. 2147/2018 che ha modificato la D.G.R. 1238/2016 del 1/08/2016 recante "Il sistema informativo regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna", **tutti gli impianti di gestione di rifiuti urbani e speciali presenti in Regione sono tenuti alla compilazione dell'applicativo ORSO** impianti entro la data del 31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento. A seguito dell'emanazione del DGR 227 del 23/3/2020 **il termine per la compilazione delle schede impianto dell'applicativo ORSO è differito al 15 luglio 2020.**

Tale proroga segue quella già comunicata relativa alla presentazione del MUD, la cui scadenza è stata spostata al 30 giugno 2020.

ALLEGATO 1: Circolare informativa ARPAE del 03/04/2020

Ai Soggetti in indirizzo

Oggetto: Richiesta di implementazione del sistema informativo regionale sui rifiuti “ORSO” ai sensi della D.G.R. 2147/2018.

Si comunica che, ai sensi della D.G.R. 2147/2018 che ha modificato la D.G.R. 1238/2016 del 1/08/2016 recante “Il sistema informativo regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della regione Emilia-Romagna”, tutti gli impianti di gestione di rifiuti urbani e speciali sono tenuti alla compilazione dell'applicativo ORSO impianti entro la data del 31/05 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Si ricorda che secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2 della nuova D.G.R. 2147/2018 “Frequenza e modalità di compilazione”, per gli impianti tenuti alla sola rilevazione annuale, la compilazione dei campi presenti nelle schede “Rifiuti in ingresso” e “Rifiuti in uscita” potrà essere alimentata direttamente dalla dichiarazione MUD attraverso una procedura automatica di trasferimento dati.

Si coglie l'occasione per precisare che:

- nel caso in cui nell'anno 2019 non sia stata effettuata alcuna forma di gestione di rifiuti, la scheda ORSO va comunque aperta per segnalare tale informazione e poi chiusa con la password di chiusura;
- una volta entrati nell'applicativo, nel FORUM è disponibile il manuale che spiega nel dettaglio i passaggi e le modalità di compilazione;
- chi non è ancora in possesso delle password contatti lo scrivente ufficio.

Si comunica che, come previsto dalla DGR 227 del 23/3/2020 il termine per la compilazione delle schede impianto dell'applicativo ORSO è differito al 15 luglio 2020

Per ulteriori informazioni o per richiedere le password di accesso al DB ORSO si può contattare:

Maria Concetta Peronace: mail mperonace@arpae.it tel. 051/5281235

Veronica Rumberti : mail vrumberti@arpae.it tel. 051/5281242

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti

La Responsabile del CTR Metrologia, Rifiuti e
Siti contaminati
Dott.ssa Carla Gramellini

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

OGGETTO: **AGENZIA DELLE ENTRATE**
CIRCOLARE N. 8/E DEL 03/04/2020 – RISPOSTE A QUESITI E SCADENZE FISCALI

Con riferimento al D.L. 17/03/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (*il cui testo integrale è stato riprodotto su Confimi Romagna News n. 11/2020*), riportiamo di seguito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 che contiene una corposa serie di risposte a quesiti.



Divisione Contribuenti

Roma, 3 aprile 2020

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti.

INDICE

1	PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI	8
1.1	VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI.....	8
1.2	ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA STESSA IMPRESA	9
1.3	AZIENDA CON CODICE ATECO NON MENZIONATO NELL'ELENCO INDICATIVO DALLA RISOLUZIONE N. 12/E DEL 18 MARZO 2020.....	10
1.4	GRUPPO IVA	11
1.5	LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO. ARTICOLO 73 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633	11
1.6	HOLDING: COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA	12
1.7	EMISSIONE DELLA FATTURA IN PRESENZA DI ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA.	13
1.8	DOCUMENTO DI TRASPORTO	19
1.9	OBBLIGHI INTRODOTTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019	21
1.10	MODELLI INTRASTAT.....	22
1.11	CONDOMINIO	24
1.12	REGISTRO – TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI IN TERMINE FISSO, ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, SIA IN MODALITÀ CARTACEA, SIA TELEMATICA	26
1.13	RITENUTE COMPENSI LAVORO AUTONOMO/PROVVIGIONI	27
1.14	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI).....	30
1.15	SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN RELAZIONE A DETERMINATE TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI PER LE QUALI È PREVISTA LA VERIFICA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO.	31
1.16	TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	32
1.17	TERMINI REDAZIONE INVENTARI.....	32
1.18	SOSPENSIONE VERSAMENTO RITENUTE PERSONALE ENTI LOCALI	33
1.19	SCADENZA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ONERI DETRAIBILI PER 730 PRECOMPILATO	33
1.20	RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE IN SEDE DI CONTROLLO FORMALE.....	33
1.21	SOSPENSIONE VERSAMENTI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN SEDE DI REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMODATO O DI LOCAZIONE	34
1.22	PROROGA DEI VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO.....	35
2	SOSPENSIONE ATTIVITÀ ENTI IMPOSITORI, VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TERMINI PROCEDIMENTI TRIBUTARI	36

2.1	PRESCRIZIONE E DECADENZA ATTIVITÀ UFFICI	36
2.2	PROROGA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI.	39
2.3	TERMINI DI DECADENZA ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212.	39
2.4	IMPOSTE PER LE QUALI È PREVISTA DECADENZA INFRANNUALE	41
2.5	REGISTRO – AVVISI DI LIQUIDAZIONE DERIVANTI DA CONTROLLO FORMALE SULLA SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI CAMPIONE UNICO	44
2.6	REGISTRO. AVVISI DI LIQUIDAZIONE DA CONTROLLO DELLA CORRETTA LIQUIDAZIONE DEGLI ATTI REGISTRATI IN FORMA PUBBLICA E PRIVATA E DA CONTROLLO CONGRUITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE	44
2.7	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	45
2.8	CONTENZIOSO. RAPPORTO TRA I TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 67 DEL DECRETO CON QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 83 DEL DECRETO	46
2.9	ATTIVITÀ RELATIVE AI RIMBORSI	47
2.10	INDAGINI FINANZIARIE	48
2.11	SANZIONI – ESECUZIONE SANZIONI ACCESSORIE.....	49
2.12	ATTO IRROGAZIONE SANZIONI - DECADENZA NOTIFICA	50
2.13	ADESIONE NON FIRMATA	52
2.14	ADESIONI – ATTO DI ADESIONE GIÀ SOTTOSCRITTO E TERMINE DI 20 GIORNI (PERENTORI) PER IL PAGAMENTO	53
2.15	SOSPENSIONI EX ARTICOLI 67 E 83 DEL DECRETO.....	53
2.16	PROCEDURE CONCURSUALI.....	55
2.17	SOSPENSIONE DEI TERMINI E INVITO BLACK LIST	56
2.18	SOSPENSIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PROCEDIMENTI DI ADESIONE IN CORSO RELATIVI AD ACCERTAMENTI FISCALI GIÀ NOTIFICATI/PROCEDIMENTI PER RILASCIO DI CERTIFICATI DI OGNI TIPO E COMUNQUE DENOMINATI NON ANCORA EMESSI DAGLI UFFICI FISCALI	57
2.19	GESTIONE ISTANZE DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE.....	58
2.20	VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI DI RESIDENZA ALL'ESTERO	59
3	MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	61
3.1	CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO.....	61
3.2	CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE. TIPOLOGIA DI IMMOBILI/ATTIVITÀ ESCLUSE.	62
4	MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI.....	63
4.1	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CALCOLO DEI GIORNI	63
4.2	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL MESE DI MARZO 2020.....	64
4.3	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. LAVORATORI IN SERVIZIO ESTERNO	64

4.4	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN PART-TIME.	65
4.5	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. GIORNI LAVORATI IN MODALITÀ LAVORO AGILE (“ <i>SMART WORKING</i> ”)	66
4.6	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PREVISTO DALL’ARTICOLO 63 DEL DECRETO	66
4.7	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. EROGAZIONE DEL BONUS	67
4.8	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTE. EROGAZIONE DEL BONUS. ATTESTAZIONE REDDITI DEL DIPENDENTE	67
4.9	PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI. UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO AL DATORE DI LAVORO	68
5	ALTRE DISPOSIZIONI	69
5.1	REQUISIZIONE IN USO O IN PROPRIETÀ	69
5.2	DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI DAL REDDITO D’IMPRESA	71
5.3	TRATTAMENTO IVA DONAZIONI IN NATURA	72
5.4	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI FINALIZZATE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	73
5.5	MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A STRUTTURE OSPEDALIERE	74

PREMESSA

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (c.d. “Decreto Cura Italia”, di seguito Decreto) sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

In particolare, relativamente a tali ultimi due obiettivi, il Decreto prevede specifiche disposizioni, anche di carattere tributario, volte ad affrontare l'impatto economico dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.

Le misure di carattere fiscale recate dal Decreto sono contenute principalmente nel Titolo IV rubricato “*Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese*” ed attengono ai seguenti profili:

- proroga e sospensione dei termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
- sospensione termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
- misure agevolative specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID-19.

Ulteriori previsioni di carattere fiscale sono recate anche da singole disposizioni inserite nell'ambito del Decreto con riferimento, fra l'altro, alle “Misure a sostegno del lavoro” (Titolo II) ed alle “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” (Titolo III).

Da segnalare poi, tra le disposizioni inserite nel Titolo V (“Ulteriori disposizioni”), quelle relative al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini per i procedimenti giurisdizionali in materia tributaria, nonché alla sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi.

Al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali del Decreto che interessano i contribuenti e delle norme che esplicano effetti sull'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate Riscossione, sono stati forniti primi chiarimenti con i seguenti documenti di prassi:

- risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (*“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”*);
- circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (*“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”*);
- circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 [*“Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)*”];
- risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (*“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”*);
- circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (*“Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”*);
- circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (*“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”*).

Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, inoltre, è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto Cura Italia (*“Credito d'imposta per botteghe e*

negozi”).

A seguito dei quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria, delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate nonché di professionisti ed altri contribuenti in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto, con la presente circolare, ad integrazione dei documenti di prassi sopra richiamati, vengono forniti ulteriori chiarimenti, sotto forma di risposta ai quesiti.

Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti nonché di facilitare la fruizione e la lettura del documento, i quesiti trattati sono suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.

1 PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito ai quesiti relativi alle seguenti tematiche:

- rimessione in termini per i versamenti (articolo 60);
- sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61);
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 62);
- menzione per la rinuncia alle sospensioni (articolo 71).

1.1 Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

QUESITO: La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del rinvio previsto dal Decreto?

RISPOSTA: L'articolo 60 del Decreto prevede la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

La risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 precisa, al riguardo, che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

Il versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è prorogato, pertanto, al 20 marzo 2020.

Il Decreto non prevede, tuttavia, ulteriori differimenti dei versamenti diversi da

quelli specificatamente individuati dagli articoli 61 e 62 dello stesso decreto.

Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

1.2 Esercizio di più attività nell'ambito della stessa impresa

QUESITO: L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la sospensione, dal 17 marzo al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché di quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Detta sospensione è stata estesa dall'articolo 61 del Decreto, ad ulteriori categorie di soggetti che svolgono le attività elencate alle lettere da a) a r) del comma 2 del medesimo articolo.

A tal riguardo, si chiede di chiarire come operi la sospensione qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dal citato articolo 61.

RISPOSTA: Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto-legge n. 18 del 2020, l'articolo 61 ha, quale finalità, quella di «*sostenere ulteriormente i settori*

maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto».

Tenuto conto, quindi, di detto fine agevolativo, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi).

1.3 Azienda con codice ATECO non menzionato nell'elenco indicativo dalla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020

QUESITO: Un'azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell'elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, ma che rientra nei settori elencati dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a r) del Decreto, e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma?

I riferimenti alle attività economiche di cui all'articolo 61, comma 2, per come individuate, a titolo indicativo, mediante i codici ATECO indicati dalle richiamate risoluzioni, possono essere considerati relativi a settori merceologici?

RISPOSTA: Come chiarito nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi, sicché le sospensioni previste dall'articolo 61 possono riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle richiamate risoluzioni. Ciò a condizione che la propria attività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie economiche indicate.

1.4 Gruppo IVA

QUESITO: Il comma 3 dell'articolo 61 del decreto prevede che *«Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi»*.

Tale sospensione si applica anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il Gruppo IVA per i quali l'imposta dovuta ogni mese è calcolata sommando le liquidazioni effettuate da ciascuna società appartenente al gruppo?

Considerato che il Gruppo IVA non svolge un'unica attività ma tutte quelle svolte dai suoi partecipanti, ai fini del beneficio della sospensione di cui al citato comma 3, in base a quali criteri è possibile stabilire se l'attività svolta rientri in una di quella previste dal comma 2 dell'articolo 61?

RISPOSTA: Si ritiene che la sospensione prevista dal citato articolo 61, comma 3, si applichi anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA. Coerentemente con quanto già chiarito nella risposta al quesito 1.2, si ritiene che, ai fini della sospensione dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuti dal Gruppo Iva, sia sufficiente che i soggetti appartenenti allo stesso esercitino una o più delle attività tra quelle riconducibili a quelle previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61, sempreché l'ammontare dei ricavi ad esse relative ne rappresenti cumulativamente la parte prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzati da tutte le società del gruppo.

1.5 Liquidazione IVA di gruppo. Articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

QUESITO: Il comma 3 dell'articolo 61 del Decreto prevede che *«Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i*

soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi».

La norma non chiarisce se, in caso di liquidazione dell'IVA di gruppo (ex articolo 73 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), sia sufficiente che la società controllante ricada tra i soggetti individuati dal citato comma 3 oppure sia necessario che tutte le società partecipanti abbiano tali caratteristiche.

RISPOSTA: Considerato che, al pari del gruppo IVA, nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo, l'unico soggetto obbligato ad effettuare i versamenti è la società controllante, si ritiene che, ai fini dell'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 61, comma 3, del Decreto, è sufficiente che i soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo, esercitino una o più delle attività previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61 del Decreto, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti da tali attività sia prevalente rispetto a quelli complessivamente realizzato a livello di gruppo.

1.6 Holding: Comunicazioni Anagrafe tributaria

QUESITO: L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha comunicato che *«ai sensi dell'articolo 62, comma 6 del decreto 'Cura Italia', la Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno 2020».*

Si chiede se analoghe conclusioni valgano anche, per tutto il settore delle holding, per quanto riguarda le comunicazioni mensili per le quali l'Agenzia sta definendo i termini e le modalità tecniche per la trasmissione.

RISPOSTA: Si conferma che il rinvio dei termini vale anche per le comunicazioni mensili all'Archivio dei rapporti finanziari. Per tale ambito è già pubblicato sul sito dell'Agenzia il seguente avviso:

«Attenzione: ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia", le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per minimizzare l'impatto sui sistemi informativi è stato previsto che:

- *le comunicazioni mensili "Nuovi rapporti" (tipologia comunicazione = 1) e "Chiusura rapporti" (tipologia comunicazione = 5), riferite ai mesi febbraio, marzo e aprile 2020, possano essere comunicate oltre i termini naturali di scadenza, ma entro il 30 giugno 2020, con "tipologia invio" = 1 (ordinario)*
- *le comunicazioni annuali dei dati contabili riferite all'anno 2019 possano essere comunicate oltre i termini naturali di scadenza, ma entro il 30 giugno 2020, con "Saldi annuali" (tipologia comunicazione = 3)».*

1.7 Emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura.

QUESITO: Si chiede se fra gli adempimenti tributari sospesi rientri anche quello dell'emissione delle fatture o se, in alternativa, sia invocabile nel caso specifico l'esimente prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in quanto si è in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all'obbligo.

RISPOSTA: L'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) prevede che *«La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 [c.d. "fattura immediata", ndr.]».*

La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte».

Il medesimo articolo, peraltro, ammette emissioni in momenti successivi, come avviene, ad esempio, *«per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto»*, ipotesi nelle quali *«può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime»* [così il medesimo articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA in tema di fatture c.d. “differite”].

Nel caso oggetto di quesito – ossia di interruzione delle attività a far data dall’11 marzo 2020 in base al D.P.C.M. del medesimo giorno, con operazioni effettuate *ex* articolo 6 del decreto IVA (*i.e.* beni ceduti e prestazioni di servizi pagate) nei dodici antecedenti – qualora, alla data di interruzione, il cedente/prestatore non avesse ancora emesso alcuna fattura (elettronica o analogica a seconda dei soggetti coinvolti) fermo il ricorso a quella differita in presenza dei requisiti di legge, egli avrebbe comunque le seguenti alternative:

- a. se non obbligato alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) in base all’articolo 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (cfr., sul punto, la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019), emettere una fattura analogica o in formato elettronico (dunque anche in “.pdf” o cartacea con successiva digitalizzazione, ad esempio, tramite *scanner*) ed inviarla al cessionario/committente (ad esempio via posta elettronica, certificata o meno);
- b. se obbligato alla citata fatturazione elettronica via SdI, utilizzare uno dei *software* gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate (*App, web, stand alone* più

portale “Fatture e Corrispettivi”) per predisporre ed inviare il documento. Tali strumenti, va ricordato, sono usufruibili anche da coloro che, pur esonerati dalla fatturazione elettronica via SdI, vogliono ricorrervi su base volontaria (cfr. la già richiamata circolare n. 14/E del 2019).

Quanto all’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui «*Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore*», occorre rammentare che sulla nozione di “forza maggiore”, si è espressa più volte la Corte di cassazione, sposando un orientamento in linea con la giurisprudenza unionale.

Nello specifico, con la recente ordinanza n. 8175 del 22 marzo 2019 (ripresa, tra le altre, dalla successiva n. 28321 del 5 novembre 2019) il Giudice di legittimità ha chiarito che «[...] *la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (si vedano: Corte giust., C/314/06, punto 24, nonché Corte giust., 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25). Rilevano dunque non necessariamente circostanze tali da porre l'operatore nell'impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte giust., 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché Corte giust., 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, punto 19). Sotto il profilo naturalistico, infine, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso*

contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass. sez. 5, 22/09/2017, n. 22153, cit., e Cass. sez. 6-5, 08/02/2018, n. 3049, cit)».

L'orientamento della Corte di cassazione conferma sostanzialmente i chiarimenti di cui alla circolare ministeriale n. 180 del 10 luglio 1998, nella quale si precisa che *«Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. Si può ipotizzare un'interruzione delle comunicazioni, in conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento può essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che impedisca l'esecuzione dell'adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di solito accertata con apposito decreto».*

Ora, il Decreto (unitamente ai precedenti decreto-legge del 2 marzo 2020, n. 9 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020) è intervenuto proprio al fine di introdurre misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza sanitaria in corso, sospendendo, tra l'altro, alcuni adempimenti e versamenti anche tributari, senza applicazione di sanzioni ed interessi, previa valutazione delle circostanze esterne connesse alla situazione epidemiologica che rendono estremamente difficoltoso l'adempimento agli obblighi tributari da parte di alcune categorie di soggetti.

Pertanto, in tema di fatturazione elettronica e di termini di invio allo SdI, come indicato anche nella risposta al quesito precedente, occorre rilevare che l'emissione della fattura (analogica od elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dal Decreto (cfr., ad esempio, la necessità di omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) prevista dall'articolo 62 del decreto, così come illustrato nella risposta n. 1.13 di cui al seguito del presente documento di prassi in tema di "Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni").

Inoltre, essendo il predetto documento destinato alla controparte contrattuale è funzionale all'esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell'IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente).

Alla luce di quanto sopra, dunque, l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.

Con riferimento all'esimente di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la stessa può trovare applicazione in base ai principi di carattere generale prima richiamati, qualora l'Ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto.

Quanto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 si è già evidenziato che essa, insieme alla memorizzazione (e all'emissione del documento commerciale che vi è connessa), costituisce un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web "documento commerciale on line") e pertanto la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

In un'ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

Ricade, evidentemente, nella sospensione anche l'adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell'articolo 2

del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d'affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell'Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.

Similarmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. Pertanto se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati - poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza, sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.

Sempre con riferimento all'adempimento di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, resta inteso che laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (ad esempio in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi), nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, considerato, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, "Versione 9.0 dicembre 2019", che *«Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera»* (cfr. il paragrafo 2.7 "GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI")."

1.8 Documento di trasporto

QUESITO: Alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, visti anche i provvedimenti emanati nelle scorse settimane (tra cui, in ultimo, il decreto-legge n. 18 del 2020) è possibile ritenere che, in presenza di fattura elettronica, non vi sia obbligo di emettere documenti di trasporto?

RISPOSTA: L'articolo 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 ha abrogato le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria) contenute nel D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.

Dunque, a far data dallo stesso e con le eccezioni ivi espressamente individuate (inerenti alla circolazione di alcuni beni quali, ad esempio, tabacchi e fiammiferi), il documento di trasporto (d.d.t.) ha assunto una funzione prettamente contabile, oltre che di strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

In forza del richiamato articolo 1, del D.P.R. n. 472, *«Il documento previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'articolo 53 del citato decreto»* (cfr. il comma 3).

I d.d.t., dunque, sono i documenti principali, seppure non unici (si veda l'articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972) su cui poggia l'emissione delle

fatture c.d. “differite”, ossia emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in esse dettagliate [come previsto dal citato articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633].

Tuttavia, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, i d.d.t. non devono necessariamente viaggiare insieme ai beni in essi individuati, potendo, secondo le esigenze aziendali, *«essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici già richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta circolare n. 225/E [ossia «tramite sistemi informativi ... che consentono la materializzazione di dati identici presso l'emittente e il destinatario» ndr.]»* (cfr. la circolare n. 249 dell'11 ottobre 1996).

Parimenti, considerato anche che *«il d.d.t. deve indicare "almeno le generalità del primo incaricato del trasporto", il quale, però, "non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni" sul d.d.t. medesimo»* e che *«il documento di trasporto è completo di ogni elemento obbligatorio sin dall'origine, senza che né il soggetto emittente né i successivi soggetti riceventi siano tenuti ad eseguire sul d.d.t. ulteriori annotazioni»*, *«deve ritenersi ammissibile l'emissione del d.d.t. sotto forma di documento informatico»* (così la successiva circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006).

Va inoltre rilevato che una fattura “immediata” – ossia, in base all'articolo 21, comma 4, primo periodo, dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, emessa *«entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6»* – può sostituire i citati d.d.t., “scortando” i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione (cfr., in questo senso, già la circolare n. 225 del 16 settembre 1996).

Deve dunque escludersi che l'alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa – possa derivare dall'emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento.

Restano ovviamente fermi gli obblighi di documentazione dettati da altre disposizioni quali, ad esempio, gli articoli 1 dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 che, in ragione della citata emergenza epidemiologica, hanno vietato gli spostamenti delle persone se non «*motivati da comprovate esigenze*» ivi individuate.

1.9 Obblighi introdotti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019

QUESITO: Si chiede di chiarire se e come la sospensione operi con riferimento agli adempimenti di cui all'articolo 17-*bis* del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

RISPOSTA: Gli articoli 61 e 62 del Decreto prevedono la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rispettivamente per le seguenti categorie di contribuenti:

- per i soggetti elencati all'articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (articolo 62, comma 2 del Decreto);

- per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (articolo 62, comma 4 del Decreto).

Solo per le predette categorie di soggetti risultano sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ciò in quanto i predetti controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell'appaltatore, sospesi in virtù di quanto sopra rappresentato.

In tale evenienza, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell'articolo 17-bis, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento.

I controlli a carico del committente e, quindi, l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-*bis* in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall'omesso versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti articoli 61 e 62 del Decreto.

1.10 Modelli Intrastat

QUESITO: Si chiede di conoscere se nel rinvio delle scadenze degli adempimenti fiscali richiamati nell'articolo 62 del Decreto rientri anche il differimento della scadenza, prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020.

RISPOSTA: La compilazione degli elenchi INTRASTAT e il loro invio, con cadenza mensile, o con cadenza trimestrale per i soggetti che effettuano operazioni per un ammontare non superiore in ciascun trimestre a 50.000 euro, è un adempimento previsto ai fini fiscali dagli articoli 262 e seguenti della direttiva IVA 2006/112/CE ai fini del controllo delle operazioni intra-UE. La compilazione degli elenchi è prevista, inoltre, a fini statistici dal Regolamento UE 638/2004 del 31 marzo 2004.

Nel diritto interno gli elenchi riepilogativi sono disciplinati dall'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, dal decreto del 22 febbraio 2010 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 194409/2017 del 25 settembre 2017. Tali elenchi devono essere presentati telematicamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale a secondo del superamento di talune soglie).

Ciò posto l'articolo 62 del Decreto dispone che *«1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. [...] 6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni».*

Pertanto la scadenza prevista per il 25 marzo 2020, per la presentazione degli elenchi mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 è sospesa e andrà effettuata entro il 20 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Resta comunque ferma la facoltà, per gli operatori che si trovano nelle condizioni di poter fornire le predette informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i termini ordinari.

1.11 Condominio

QUESITO: L'articolo 62 del Decreto - *“Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”*, comma 1 recita: *“Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020”*.

Alla luce del citato articolo e delle norme da esso richiamate, si chiede di sapere se è corretta l’interpretazione secondo la quale:

A. È sospeso l’obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d’acconto.

B. Sono sospesi i termini per l’invio all’Agenzia delle entrate delle certificazioni dovute dai sostituti di imposta (condominio) inerenti alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2019 in quanto non relative a “dichiarazione dei redditi precompilata 2020”.

RISPOSTA: A. L’articolo 62, comma 1, del Decreto prevede la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, relativamente ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Tuttavia, il comma 7 del citato articolo 62 stabilisce che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-

legge e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Conseguentemente, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, solo i ricavi o i compensi corrisposti alle predette categorie di soggetti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020.

B. La certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percipiente va, invece, effettuata entro il 31 marzo 2020.

Restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti gli adempimenti con scadenza tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020, che devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 aprile 2020.

1.12 Registro – Termini per la registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate, sia in modalità cartacea, sia telematica

QUESITO: La sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all'articolo 62 si applica anche alle scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia in modalità cartacea sia telematica?

RISPOSTA: Secondo la previsione di cui all'articolo 62 del Decreto *«Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020»*.

Al riguardo si ritiene che, data l'ampia formulazione normativa utilizzata dal legislatore - la cui *ratio* è motivata anche dalla esigenza di ridurre la circolazione delle persone sul territorio nazionale durante il periodo emergenziale -, la predetta disposizione assuma portata generale. Alla luce di tale considerazione, si fa presente che tra gli adempimenti tributari sospesi possa rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'imposta di registro o TUR).

Si ricorda che, in base all'articolo 10 del Testo Unico dell'imposta di registro (TUR) sono obbligati, poi, a richiedere la registrazione:

- a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che

rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'articolo 4 del TUR;

- b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o i delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

Pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento, la predetta sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell'autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

1.13 Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni

QUESITO: L'articolo 62, comma 7, del Decreto dispone che *«Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione sanzioni e interessi».*

Alla luce del citato articolo si chiede di sapere se:

A. laddove ricorrano tutte le condizioni previste dal predetto comma 7, primo periodo, va omessa l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura;

B. ai fini della determinazione del limite di euro 400.000 occorre tenere conto anche degli eventuali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, di cui al comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, eventualmente indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

C. sarà predisposta una specifica risoluzione per l'individuazione del codice tributo per il versamento delle ritenute da parte del sostituto.

RISPOSTA:

A. L'articolo 62, comma 7, primo periodo, del Decreto stabilisce che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
- nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica).

Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “*DettaglioLinee*” non va valorizzata con SI la voce “*Ritenuta*” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “*DatiRitenuta*” (Cfr. “*Specifiche*

tecniche - Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922).

In base, inoltre, a quanto previsto dal comma 7, secondo periodo, del medesimo articolo 62, laddove stabilisce *«I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione [...]»*, è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura *«Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020»*.

B. In merito al quesito posto appare possibile richiamare, per analogia, le indicazioni nel tempo fornite con riguardo all'istituto dell'adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore di cui agli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

In proposito, relativamente alla rilevanza dell'adeguamento ai fini del superamento del limite di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, nel paragrafo 13 della Circolare del 13 giugno 2001 n. 54/E era stato precisato che *«qualora a seguito dell'adeguamento agli studi di settore l'ammontare dei ricavi superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, non sorge, per il periodo d'imposta successivo, l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria. Inoltre, qualora il nuovo volume d'affari superi il limite previsto dall'articolo 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, per l'effettuazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti, il contribuente può continuare a mantenere tale periodicità. Analogamente, il predetto adeguamento non produce nessun effetto sull'obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA»*.

Più recentemente il legislatore ha previsto che (articolo 1, comma 55 lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) non concorrono alla determinazione del limite di

riferimento per il regime forfetario i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore.

Tale disposizione, tenuto conto di quanto previsto dal comma 18 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, si ritiene sia valida anche per gli ulteriori componenti positivi indicati in dichiarazione ai fini degli ISA.

Tutto ciò innanzi premesso, appare coerente con tale consolidata impostazione ritenere che gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevino per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma in argomento.

C. I percipienti effettueranno il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

1.14 Imposta sugli Intrattenimenti (ISI)

QUESITO: Il versamento dell'Imposta sugli intrattenimenti (ISI) è sospeso? In caso affermativo, fino a quando?

RISPOSTA: Come già chiarito in risposta al quesito n. 1.1, cui si rinvia, l'articolo 60 del Decreto ha previsto la proroga generalizzata al 20 marzo 2020 dei versamenti in scadenza al 16 marzo 2020. I successivi articoli 61 e 62 del Decreto dispongono ulteriori differimenti per alcune tipologie di versamento, tra le quali non è ricompreso il versamento dell'imposta sostitutiva sugli intrattenimenti (ISI). Conseguentemente a detta imposta si applica il solo rinvio al 20 marzo 2020.

Come già detto con riferimento alla tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, restano salve, tuttavia, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro il 30 aprile 2020.

1.15 Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

QUESITO: Considerato che per la generalità dei contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la verifica concerne i ricavi del 2019, si chiede se occorra far riferimento, per la determinazione dei ricavi dell'anno precedente, alle regole che presidiano i differenti regimi contabili applicati (cassa per i semplificati e i forfetari, competenza per gli ordinari) e se alla determinazione dei ricavi non concorrano gli eventuali maggiori ricavi da ISA (tale ultima scelta sembrerebbe logicamente motivata dal fatto che la scansione temporale delle sospensioni è incompatibile con la possibilità di tener conto di tali maggiori ricavi).

RISPOSTA: In considerazione della *ratio legis*, si ritiene che la soglia dei ricavi vada determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d'impresa. Tale ricostruzione consente di adattare la soglia di carattere generale alle singole tipologie di contribuenti cui il TUIR o leggi speciali consentono modalità peculiari di determinazione del proprio reddito d'impresa. Tale ammontare non deve tener conto di eventuali ulteriori componenti positivi disposti dalla normativa ISA. Si conferma che gli ulteriori componenti positivi, eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, non rilevano ai fini della determinazione del limite di 2 milioni di

euro dei ricavi/compensi. Si richiamano in proposito le valutazioni formulate in risposta al precedente quesito n. 1.13 lettera B.

1.16 Termini presentazione dichiarazione di successione

QUESITO: Il Decreto sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?

RISPOSTA: La presentazione della dichiarazione di successione costituisce un adempimento cui si applica la sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto. Di conseguenza, qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Al riguardo si precisa che il contribuente, se si avvale della sospensione, non sia tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti. Coerentemente, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è anche tenuto al versamento delle imposte e tributi indiretti.

1.17 Termini redazione inventari

QUESITO: Il Decreto sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?

RISPOSTA: Il Decreto non sospende i predetti termini, non essendo gli stessi connessi ad adempimenti tributari. Si può comunque richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice Civile espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine.

1.18 Sospensione versamento ritenute personale enti locali

QUESITO: La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile prevista dall'articolo 61, comma 2, si applica anche al personale delle Amministrazioni Locali?

RISPOSTA: La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell'articolo 61 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.).

1.19 Scadenza obblighi di comunicazione oneri detraibili per 730 precompilato

QUESITO: È confermata la scadenza al 31 marzo 2020 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e delle Certificazioni Uniche?

RISPOSTA: Le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo; per il 2020, 9 marzo, cadendo il 7 nella giornata sabato) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal decreto legge n. 9/2020 e quest'ultima scadenza è stata confermata dal Decreto.

1.20 Richiesta di documentazione in sede di controllo formale

QUESITO: Si chiede se rientri nella sospensione di cui all'articolo 62, comma 1, la risposta alla richiesta di documentazione pervenuta nell'ambito delle attività di

controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

RISPOSTA: La sospensione degli adempimenti diversa dai versamenti prevista dall'articolo 62, comma 1, del Decreto si applica anche alle risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui i termini assegnati per fornire la documentazione scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio. In questi casi, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020, in applicazione del comma 6 del richiamato articolo 62.

1.21 Sospensione versamenti dell'imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione

QUESITO: Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall'articolo 62 del Decreto anche i versamenti dell'imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.

RISPOSTA: Si premette che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 62, comma 1, del Decreto *«sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020»*.

Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020.

Dato che in base all'articolo 16 del Testo Unico dell'imposta di Registro (TUR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 la

liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell'imposta.

Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell'imposta.

Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

1.22 Proroga dei versamenti in scadenza il 16 marzo

QUESITO: Rientra nella proroga di cui all'articolo 60 il versamento dell'IRAP dovuta dalle Aziende del SSN in scadenza il 16 marzo 2020?

RISPOSTA: Il versamento dell'IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga al 20 marzo 2020.

2 SOSPENSIONE ATTIVITÀ ENTI IMPOSITORI, VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TERMINI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative a:

- sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Articolo 67);
- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Articolo 68);
- differimento delle udienze e sospensione dei termini dei procedimenti tributari (articolo 83)
- sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (articolo 103).

2.1 Prescrizione e decadenza attività uffici

QUESITO: L'articolo 67 comma 4 del Decreto con riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevede che si applichi, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, secondo cui (al comma 2) *«I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni*

dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione». Al riguardo è utile specificare l'ambito oggettivo di tale previsione, chiarendo espressamente a quali attività e annualità si faccia riferimento.

RISPOSTA: L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 è intervenuto sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. L'articolo stabilisce che, in dette ipotesi, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

La disposizione in commento opera, inoltre, una complessiva sistematizzazione della disciplina dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi.

Pertanto la proroga dei termini di decadenza riguarda tutte le attività per le quali è prevista una decadenza dei termini, come ad esempio quelle disciplinate dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e dell'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico dell'imposta di successione e donazione).

Tra le finalità perseguite dalla norma vi è anche quella di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo, al fine di

evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi. In merito, la Relazione Illustrativa al comma 2 del citato art. 12 chiarisce che: *«L'inserimento del secondo comma risponde all'esigenza di evitare che si proceda a notificare atti degli enti impositori e cartelle di pagamento nei confronti di soggetti colpiti da eventi eccezionali durante il periodo di difficoltà conseguente all'evento, spostando in avanti gli ordinari termini di decadenza che imporrebbero di procedere comunque alla notifica»*.

Quale mero esempio, si rappresenta che, per le attività di notifica degli atti di accertamento o di rettifica per le imposte dirette e IVA, i termini di decadenza dell'attività accertatrice per i periodi d'imposta 2015 (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020, potranno essere distribuiti in un lasso di tempo di due anni, virtù della proroga al 31 dicembre 2022 prevista dal Decreto. In assenza di detta proroga, peraltro, eventuali pagamenti dovuti dai contribuenti per tali annualità si sarebbero concentrati in uno spazio di tempo più ristretto (con ulteriore rischio di sovrapposizione degli eventuali piani di rateazione).

Infine, sempre a titolo esemplificativo, per quanto riguarda l'imposta di registro - tenuto conto della disposizione contenuta nel citato comma 2 del citato articolo 12 che prevede che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativa agli atti i cui termini per la notifica *«[...] scadono entro il 31 dicembre dell'anno [...] durante [il quale] si verifica la sospensione»* - nel caso in cui la decadenza dell'attività di rettifica e liquidazione intervenga in data 26 giugno 2020, il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Anche in questo caso la finalità della disposizione è quella di differire gli ordinari termini di decadenza per distribuire in un più ampio lasso di tempo l'attività di notifica dei predetti atti nei confronti dei soggetti interessati dalla crisi.

2.2 Proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Rimessione in termini per i versamenti.

QUESITO: La proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, si applica anche alle ipotesi contemplate dall'articolo 60 del decreto che, più propriamente, ricadono nella fattispecie di "rimessione in termini" e non in quella di una vera e propria sospensione?

RISPOSTA: L'articolo 60 del decreto prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. Come chiarito anche dalla rubrica dell'articolo che prevede la "Rimessione in termini dei versamenti", la norma in questione non introduce una sospensione dei termini e, pertanto, non si rende applicabile la disciplina di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2.3 Termini di decadenza accertamento ai sensi dell'articolo 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212.

QUESITO: L'Ufficio ha in corso un procedimento ex articolo 10 bis legge 27 luglio 2000, n. 212 per il periodo di imposta 2014 per una fattispecie già oggetto di accertamento e contenzioso per annualità precedenti.

La Società ha dato riscontro in data 14 febbraio 2020 alla richiesta di chiarimenti ex articolo 10-bis notificata dall'Ufficio a fine dicembre, quindi, il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, prorogato dalla norma, andrebbe a scadere il 14 aprile 2020, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 67 del Decreto.

A tale riguardo, sorge il dubbio se si debba fare riferimento al comma 1 di detto articolo 67, secondo cui *«sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»* - nel qual caso il termine per la notifica dell'atto impositivo, scadrebbe l'8 luglio 2020 (il termine del 14 aprile 2020 a cui si aggiungerebbero 85 giorni intercorrenti tra l'08 marzo e il 31 maggio) – oppure se si debba applicare il comma 4 dello stesso articolo che prorogherebbe al 31 dicembre 2022 il termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Tenuto conto che sono state impartite istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività di accertamento, fatta eccezione per le attività urgenti ed indifferibili, sarebbe utile conoscere il termine corretto entro cui procedere alla notifica.

RISPOSTA: Il comma 7 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 dispone che, per gli accertamenti sull'abuso del diritto, a seguito della richiesta di chiarimenti *«Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni»*.

Secondo la norma, in sintesi, il termine di decadenza - nei casi in cui i 60 giorni cadano dopo il termine ordinario di decadenza dal potere accertativo - si individua in quello prorogato di sessanta giorni.

Considerato che nel caso prospettato detto termine scade il 14 aprile 2020, trova applicazione l'articolo 67 del Decreto: di conseguenza, sono sospesi sia i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti (fino al 31 maggio), sia i termini di

prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici finanziari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione (fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione).

Il termine per notificare l'avviso di accertamento scadrà, quindi, il 31 dicembre 2022.

2.4 Imposte per le quali è prevista decadenza infrannuale

QUESITO: L'articolo 67 del Decreto prevede, al comma 1, una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. In sostanza vi è una sospensione di 85 giorni dei termini relativi alle attività descritte. Il comma 4 del medesimo articolo del Decreto rinvia, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici impositori, all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 in base al quale i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Poiché l'articolo 62 del Decreto non prevede una sospensione dei versamenti, fatta eccezione per i soggetti aventi domicilio fiscale nei Comuni individuati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, è corretto ritenere che per gli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro, ipocatastale e di successione (al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, peraltro non collegati neppure al termine di proposizione del ricorso – sospeso ai sensi dell'articolo 83 del Decreto), rimane fermo il termine di pagamento di 60 giorni dalla notifica senza alcuna forma di sospensione?

Nel caso di soggetto non residente nel territorio dello Stato (come ad esempio un erede non avente domicilio fiscale in Italia tenuto alla presentazione della

dichiarazione di successione), si ritiene operante la sospensione prevista dall'articolo 62 del Decreto oppure deve prevalere una interpretazione letterale del dettato normativo?

La sospensione dei termini prevista dall'articolo 67 deve intendersi riferita a tutti gli atti in relazione ai quali è prevista una decadenza dell'azione degli uffici entro il 31 dicembre dell'anno della sospensione, ivi inclusi quelli per i quali è prevista una decadenza infrannuale (come ad esempio nel caso degli accertamenti di maggior valore rilevanti ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali, di atti di liquidazione dell'imposta sulle assicurazioni dei soggetti che operano nel territorio italiano in libera prestazione di servizi e per le attività di accertamento relativi all'imposta sulle assicurazioni disciplinata dalla legge n. 1216 del 1961)?

RISPOSTA: L'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 ha realizzato una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nell'ipotesi di sospensione dei termini per eventi eccezionali. Pertanto, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici che scadono *«entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione»* si applica anche a quelle attività per cui è prevista una decadenza infrannuale, come può avvenire ad esempio per l'imposta di registro.

L'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 prevede un trattamento agevolato, ossia la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, a favore del contribuente che rinunci sia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione sia a formulare istanza di accertamento con adesione, a condizione che paghi le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo in esame ad opera dell'articolo 2, comma 3, del

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, tale beneficio si applica agli avvisi di accertamento/rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di successione, come individuati nei chiarimenti forniti con la circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 dell'Agenzia delle entrate.

Per gli atti di liquidazione, non richiamati nella citata circolare e per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso, non opera alcuna sospensione per il versamento in considerazione del fatto che l'articolo 62 del Decreto esclude dalla sospensione dei termini i versamenti, ad eccezione di quelli in autoliquidazione espressamente previsti.

Al riguardo, si precisa che per i soggetti che, alla data del 21 febbraio, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, occorre tener conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che ha previsto la sospensione dei *«termini dei versamenti e degli adempimenti tributari [...] scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020»*, precisando che gli stessi *«devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»*. Tali soggetti, quindi, nel caso di termine di versamento scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, effettuano il relativo versamento entro il 30 aprile 2020.

Come espressamente previsto dall'articolo 62 del Decreto, la sospensione dei termini degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 riguarda esclusivamente i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, e non anche i soggetti esteri. Con riferimento alla sospensione dell'attività degli enti impositori di cui all'articolo 67 del Decreto, la stessa si applica, come indicato nella risposta fornita al paragrafo 2.1, anche alle attività di controllo e di accertamento relative all'imposta di registro e ha effetto, come già chiarito con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, anche sullo

svolgimento del procedimento di accertamento con adesione ai fini delle altre imposte indirette, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2.5 Registro – avvisi di liquidazione derivanti da controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni campione unico

QUESITO: La sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori si applica anche agli avvisi di liquidazione derivanti dal controllo formale sulla spettanza delle agevolazioni Campione Unico?

RISPOSTA: Il controllo formale degli atti agevolati ai fini dell'imposta di registro prevede l'appuramento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni in base alla tipologia di agevolazione fiscale richiesta in sede di stipula di un atto. Ciò premesso, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67 del Decreto si applica anche agli avvisi di liquidazione che scaturiscono dal controllo sulla spettanza delle agevolazioni, in quanto trattasi di atti impositivi emessi a fronte di un'attività di controllo.

2.6 Registro. Avvisi di liquidazione da controllo della corretta liquidazione degli atti registrati in forma pubblica e privata e da controllo congruità e tempestività dei versamenti per annualità successive dei contratti di locazione

QUESITO: La sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori si applica anche agli avvisi di liquidazione derivanti dal controllo della corretta liquidazione degli atti registrati sia in forma pubblica sia in forma

privata e dal controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione?

RISPOSTA: L'articolo 67, comma 1, del Decreto, prevede che *«Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»*.

Al riguardo, si ritiene che l'attività di controllo della corretta liquidazione degli atti registrati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell'articolo 67 del Decreto. Ciò premesso, si precisa che - per quanto detto nel paragrafo 2.4 - non operi alcuna sospensione del versamento chiesto con avvisi di liquidazione, già notificati, che non rientrino tra quelli richiamati nella circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, per i quali il termine di pagamento non è collegato al termine di proposizione del ricorso.

2.7 Termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione

QUESITO: Si chiede di chiarire se e come operi la disposizione contenuta nell'articolo 67 del Decreto con riferimento al termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, anche alla luce della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso disposta dall'articolo 83.

RISPOSTA: In relazione all'applicazione dei vari istituti sospensivi introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare 6/E del 23 marzo 2020. Il citato documento di prassi ha chiarito che, per l'istanza di

accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall'articolo 83 del Decreto con riguardo al termine per l'impugnazione. In tal caso *«si applicano cumulativamente:*

- *sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,*
- *sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del decreto».*

2.8 Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti dall'articolo 67 del Decreto con quelli di cui all'articolo 83 del Decreto

QUESITO: I termini di sospensione del contenzioso previsti dall'articolo 67 (8 marzo – 31 maggio) come si conciliano con quelli dell'83 (9 marzo – 15 aprile) del Decreto?

RISPOSTA: In relazione ai termini di sospensione relativi alle attività di controllo degli uffici, nonché di quelli processuali, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 6/E del 23 marzo 2020. In particolare, l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede che *«sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»*. L'articolo 83 dello stesso Decreto, invece, al comma 2 dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, del *«decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali»*, specificando al comma 21 che *«Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare»*. Inoltre sempre il citato comma 2, dispone con specifico riguardo al contenzioso tributario che la

sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 si applica anche per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e in relazione al termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In merito, occorre evidenziare che l'articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme "speciali" contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l'articolo 83 del Decreto.

Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto.

2.9 Attività relative ai rimborsi

QUESITO: Le attività relative ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria, sono sospese ai sensi dell'articolo 67 del Decreto?

RISPOSTA:

Il comma 1 dell'articolo 67 del Decreto sospende *«dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»*.

Come indicato con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici. Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell'interesse dei contribuenti, l'attività istruttoria dei procedimenti relativi

ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

2.10 Indagini finanziarie

QUESITO: Si chiede se in base alle disposizioni del Decreto siano sospese le attività relative alle indagini finanziarie.

RISPOSTA: Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 l'articolo 67 del Decreto, al comma 1, prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma «*non sospende, né esclude, le attività degli Uffici*». Ne deriva che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.

2.11 Sanzioni – esecuzione sanzioni accessorie

QUESITO: Le sanzioni accessorie ex articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, già notificate prima dell'8 marzo, devono essere portate a esecuzione?

RISPOSTA: Il comma 1 dell'articolo 67 del Decreto sospende *«dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»*.

Come chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, tale previsione *«non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente»*.

Nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni normative ed indicazioni di prassi rientra anche il procedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di contestazione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

In proposito va precisato quanto segue.

Il comma 2-*quater* del citato articolo 12 dispone che l'esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata con l'apposizione del sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.

Qualora tali attività siano state già svolte, la chiusura resta ferma, non risultando applicabili le disposizioni ed istruzioni operative riferite alla sospensione dei termini e dell'attività degli Uffici.

2.12 Atto irrogazione sanzioni - decadenza notifica

QUESITO: Ai sensi dell'articolo 16 settimo comma decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, a pena di decadenza, occorre notificare l'atto di irrogazione entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive. Nel periodo connesso all'emergenza potrebbero spirare i termini di decadenza.

Ci si chiede se anche in questo caso è sospesa la notifica degli atti di irrogazione sanzioni oppure deve considerarsi rientrante in quelle attività indifferibili per cui vanno notificati gli atti.

RISPOSTA: L'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 prevede che l'atto di contestazione, notificato al contribuente ai sensi del suo comma 1, debba contenere, tra l'altro, *«l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, [...] ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive [...]»* (così il comma 6).

Ove tali deduzioni siano presentate *«l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22»* (cfr. il comma 7).

L'ufficio, dunque, con specifico riferimento alle deduzioni presentate dal contribuente deve svolgere un'attività di esame, controllo ed accertamento degli

elementi giuridici e materiali (fatti e circostanze addotte) ivi contenuti, al fine di irrogare le conseguenti sanzioni con atto motivato.

Tale attività non si differenzia, sotto questo profilo, da quella svolta per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni effettuati in applicazione di altre disposizioni normative (tipicamente l'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene che la fattispecie in esame (notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni ex articolo 16, settimo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché 16-bis, comma 2, dello stesso decreto legislativo che si richiama al precedente) rientri nel disposto dell'articolo 67 del Decreto, ai sensi del quale, tra l'altro, *«Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»*.

Pertanto, qualora i termini richiamati per la notifica (un anno dalla presentazione delle deduzioni, ovvero sei mesi nel caso dell'articolo 16-bis) spirassero nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, gli stessi sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, fermo restando:

- l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (cui l'ultimo comma del richiamato articolo 67 del Decreto rinvia): *«I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31*

dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione»;

e

- le indicazioni contenute nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, laddove si è precisato che la previsione contenuta nell’articolo 67, comma 1, del Decreto, *«non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente».*

2.13 Adesione non firmata

QUESITO: Per l’accertamento con adesione non ancora sottoscritto, i termini dei 90 giorni previsti dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vengono estesi in virtù della sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto?

RISPOSTA: Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del Decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione *«per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente»*, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
- sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del Decreto.

2.14 Adesioni – Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento

QUESITO: In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro 20 giorni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 beneficia della sospensione introdotta dal Decreto?

RISPOSTA: Come già chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, il termine di versamento della prima o unica rata relativa all'adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto (articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto. Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tali contribuenti, in virtù dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, il versamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.

2.15 Sospensioni ex articoli 67 e 83 del Decreto

QUESITO: Dalla lettura del Decreto si evidenziano due differenti sospensioni inerenti alle attività di accertamento (articolo 67 comma 1 e articolo 83 comma 2). Quello che sembra riguardare le adesioni in corso pare sia l'articolo 83 comma 2 (ultimo periodo) del Decreto, in cui si fa riferimento a un termine di sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile 2020 diverso da quello di cui all'articolo 67 (8 marzo – 31 maggio), previsto per la notifica del ricorso di primo grado alla CTP. Considerato

che dal termine per il ricorso discendono tutti i termini previsti dalla legge, per l'acquiescenza (articolo 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), la sottoscrizione dell'adesione (Circolare 65/E del 2001 par 4.2 penultimo capoverso), la definizione delle sole sanzioni (articolo 17 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), la specifica sospensione per il procedimento di adesione può godere di tale arco temporale (anziché di quello fino al 31/5 di cui all'articolo 67 del Decreto)?

RISPOSTA: Con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 sono stati forniti chiarimenti con riferimento all'applicazione del periodo di sospensione previsto dagli articoli 67 e 83 del Decreto, sia sul decorso del termine per impugnare gli avvisi di accertamento sia sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. In particolare, è stato precisato che in caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni (previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), sia la sospensione prevista dal citato articolo 83 del Decreto (dal 9 marzo al 15 aprile 2020).

Dalle indicazioni fornite dalla citata circolare 6/E si desume, quindi, che la sospensione dei termini di impugnazione di cui all'articolo 83 risulta applicabile a tutti gli istituti definatori che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l'impugnazione dell'atto (si pensi all'acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alla possibilità di presentare istanza di adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla presentazione delle istanze IPEA/IPEC).

2.16 Procedure concorsuali

QUESITO: La sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili si applica anche alle procedure concorsuali? Come si concilia tale previsione con la sospensione dei termini per l'attività degli Uffici che ha una durata più ampia?

RISPOSTA: Tenuto conto che l'articolo 83 del Decreto stabilisce la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile c.a. del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (tra i quali rientrano le procedure concorsuali) e penali e, in genere, di tutti i termini procedurali, sono da ritenersi sospesi anche i termini prescritti per il compimento di atti nei procedimenti di natura concorsuale (come si evince peraltro nella relazione illustrativa al decreto) e, pertanto, anche i termini per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo.

In particolare, il termine per l'insinuazione tempestiva, essendo correlato alla fissazione dell'udienza per la verifica dello stato passivo (trenta giorni prima dell'udienza), viene a slittare per effetto del rinvio d'ufficio di tutte le udienze a data successiva al 15 aprile 2020, rinvio che viene disposto in modo da consentire il rispetto dei termini computati a ritroso, come stabilito dal citato articolo 83. Relativamente, invece, al termine per l'insinuazione tardiva, essendo correlato al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (un anno dal deposito), la sua scadenza è prorogata per il numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.

Con riguardo poi all'articolo 67 del medesimo Decreto, che stabilisce la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio c.a. dei termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio dell'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e

contenzioso da parte degli enti impositori, si evidenzia che tale previsione non sospende le attività e quindi non ne impedisce lo svolgimento nel predetto periodo. Ne consegue che, laddove dovesse verificarsi l'esigenza di compiere un'attività propedeutica agli adempimenti connessi alla procedura concorsuale nel rispetto della tempistica scaturente dallo spirare del termine del periodo di sospensione previsto dal già citato articolo 83 del medesimo Decreto, gli Uffici sono legittimati a procedere alle relative iniziative propedeutiche all'adempimento (ad esempio, liquidazione anticipata delle dichiarazioni fiscali, notifica di avvisi di accertamento).

2.17 Sospensione dei termini e invito black list

QUESITO: Con riferimento a un invito relativo al periodo d'imposta 2015 notificato, ai sensi dell'articolo 110, comma 11, del TUIR, il 13 marzo 2020, con termine per rispondere fissato all'11 giugno 2020 (cioè 90 giorni dopo), si applica l'articolo 67, comma 1 del Decreto, e in caso affermativo l'ufficio è tenuto a comunicare al contribuente che ai 90 giorni previsti per tale tipo di invito si sommano ulteriori 85 giorni?

RISPOSTA: l'articolo 67 del Decreto prevede, al comma 1, che *«Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»*. Come chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, tale previsione normativa non ha inteso sospendere le attività degli uffici, bensì solo i termini relativi alle suddette attività (tra cui quelle di accertamento e controllo) *«da parte degli uffici degli enti impositori»*. Nell'ambito applicativo della sospensione di cui al citato articolo 67 non rientra quindi il termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a fornire risposta ai sensi dell'articolo 110, comma 11, del TUIR.

A tale adempimento risulta invece applicabile l'articolo 62 del Decreto, il quale - oltre a disciplinare la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali con riferimento al mondo dichiarativo/autoliquidativo - al comma 1 prevede anche che *«sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti [...] che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020»*. La citata disposizione non introduce una sospensione di termini, ma una sospensione degli adempimenti, i quali andranno effettuati, ai sensi del comma 6 del citato articolo, *«entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni»*.

Ciò posto, nonostante l'adempimento di cui all'articolo 110, comma 11, del TUIR rientri tra quelli per cui è prevista la sospensione disciplinata dal citato articolo 62 del Decreto, nel caso prospettato nel quesito la suddetta sospensione non risulterà applicabile, atteso che la scadenza per l'adempimento viene ipotizzata in una data (11 giugno 2020) non rientrante nel periodo (compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020) indicato nel comma 1 dell'articolo 62 del Decreto.

2.18 Sospensione procedimenti amministrativi – procedimenti di adesione in corso relativi ad accertamenti fiscali già notificati/procedimenti per rilascio di certificati di ogni tipo e comunque denominati non ancora emessi dagli uffici fiscali

QUESITO: Nell'ambito applicativo dell'articolo 103 del Decreto rientrano anche i procedimenti relativi al rilascio dei certificati di ogni tipo e comunque denominati non ancora emessi dagli uffici fiscali?

RISPOSTA: Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 103 del Decreto (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) del Decreto prevede che *«Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o*

d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020».

Il richiamato disposto normativo si applica anche ai procedimenti di rilascio di certificazioni da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il secondo periodo dello stesso comma 1 aggiunge tuttavia che *«Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».*

Gli Uffici provvedono pertanto al rilascio dei certificati secondo le istruzioni fornite nel periodo emergenziale volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

2.19 Gestione istanze di sospensione legale della riscossione

QUESITO: Sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. sospensione legale)?

RISPOSTA: L'articolo 67 del Decreto stabilisce la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio c.a. dei termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio dell'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Nell'ambito dell'attività di riscossione rientrano anche gli adempimenti previsti a carico dell'ente creditore dall'articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, pertanto, i relativi termini di prescrizione e decadenza devono ritenersi sospesi ai sensi del predetto articolo 67.

Non si ritiene infatti applicabile alle attività svolte dall'ente impositore l'articolo 103 del Decreto - che disciplina la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nel periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 - in quanto, stante la peculiarità della materia impositiva, il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina speciale per le predette attività quale appunto quella contenuta nel già citato 67 del Decreto.

La sospensione prevista dal predetto articolo 103 del Decreto trova invece applicazione con riguardo alla dichiarazione che, a pena di decadenza, il contribuente, ai sensi del comma 538 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell'agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa dallo stesso.

2.20 Validità delle attestazioni di residenza all'estero

QUESITO: L'attuale stato emergenziale ha comportato per gli intermediari finanziari talune criticità connesse alla raccolta e alla trasmissione di documenti cartacei in originale, come i certificati di residenza rilasciati dalle autorità estere, necessari ai fini dell'applicazione delle ritenute ridotte previste dalle normative interne o convenzionali.

Per ovviare a tali difficoltà operative, possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 103 del Decreto, con particolare riferimento al secondo comma che proroga fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020?

RISPOSTA: Preliminarmente, preme rilevare che l'applicazione dell'esenzione o

delle ritenute ridotte, in ragione della normativa interna di matrice europea o della normativa convenzionale, è una facoltà dell'intermediario che può decidere di avvalersene sotto la propria responsabilità.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha chiarito in più circostanze (a titolo esemplificativo, si vedano le risoluzioni 17 luglio 2006, n. 86; 24 settembre 2003, n. 183; 24 maggio 2000, n. 68; 10 giugno 1999, n. 95, 21 aprile 2008, n. 167) che i sostituti d'imposta hanno la facoltà, e non l'obbligo, di applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali.

Pertanto, anche laddove il percettore del reddito abbia diritto a un'imposizione più favorevole rispetto a quella ordinaria, il medesimo diritto può essere fatto valere attivando le procedure di rimborso, mentre l'intermediario può legittimamente limitarsi ad applicare la ritenuta piena prevista dalla normativa nazionale.

Ciò premesso, in merito all'articolo 103 del Decreto, rubricato *«Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»*, si osserva che la norma riguarda i procedimenti amministrativi e gli atti amministrativi adottati nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.

Si tratta di una disposizione che si è resa necessaria alla luce della drammatica emergenza epidemiologica da COVID-19 che si è sviluppata in Italia, al fine di ridurre le attività delle pubbliche amministrazioni alle funzioni essenziali, per contenere la diffusione del contagio.

La norma, quindi, non ha un'applicazione generalizzata ma introduce una deroga connessa alle eccezionali criticità che, in questo momento, si trova ad affrontare il sistema italiano.

Ciò precisato, non si può, tuttavia, ignorare la crescente diffusione del COVID-19 in numerosi Paesi del mondo, che si trovano in uno stato emergenziale analogo a quello italiano in termini di diffusione del virus e di necessità di contenimento dello stesso, mediante l'adozione di misure restrittive assimilabili a quelle recentemente introdotte in Italia.

In tali casi, occorre riconoscere che l'alterazione dell'ordinario funzionamento di tutte le attività, pubbliche e private, nell'ottica di favorire un contenimento dei contagi, può rendere difficoltosi il reperimento e la trasmissione in originale dei certificati di residenza.

In queste circostanze, paragonabili a quella attualmente esistente in Italia, si ritiene che quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto possa trovare applicazione anche alle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni finanziarie estere, la cui validità si considera, pertanto, prorogata. La norma citata, peraltro, fa testualmente riferimento a "tutti i certificati".

Resta inteso che spetta all'intermediario che applica il regime tributario di maggior favore l'onere di verificare la situazione di oggettiva difficoltà o impossibilità del soggetto estero di reperire la documentazione in esame a causa dello stato emergenziale (anche in termini di diffusione epidemiologica e di intensità delle misure restrittive) esistente nel Paese estero interessato.

3 MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative a:

- credito d'imposta per botteghe e negozi (articolo 65);
- misure di sostegno finanziario alle imprese (articolo 55).

3.1 Credito d'imposta per negozi e botteghe. Pagamento del canone pattuito

QUESITO: L'articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto «*nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020*». Quindi, letteralmente, sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del medesimo; peraltro,

la relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Si chiede, in proposito, di chiarire se il credito d'imposta in esame previsto dall'articolo 65 del Decreto matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo.

RISPOSTA: L'agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d'impresa nell'ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.

3.2 Credito d'imposta per negozi e botteghe. Tipologia di immobili/attività escluse.

QUESITO: In merito all'articolo 65 del Decreto rubricato «Credito d'imposta per botteghe e negozi» visto l'esplicito riferimento ai «*canoni di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C1*», si chiede se il credito d'imposta si applica anche ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D8 (categoria non espressamente prevista dall'articolo suddetto, che individua gli immobili rientranti nella categoria catastale D8 «Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»).

RISPOSTA: L'articolo 65 del Decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il

mezzo di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L'importo può essere utilizzato – come precisato con la recente risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 – a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate attraverso il codice tributo "6914", denominato «Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». L'articolo 65 del Decreto espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d'imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d'imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

4 MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative a premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63).

4.1 Premio ai lavoratori dipendenti. Calcolo dei giorni

QUESITO: I giorni per l'attribuzione del bonus previsto dall'articolo 63 del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi)?

RISPOSTA: In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla relazione illustrativa, si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante ai sensi

dell'articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

4.2 Premio ai lavoratori dipendenti. Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020

QUESITO: L'attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del Decreto, come deve avvenire in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020?

RISPOSTA: Considerato che l'importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati come illustrato al paragrafo 4.1.

4.3 Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori in servizio esterno

QUESITO: I lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell'impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla percezione del premio di cui all'articolo 63 del Decreto?

RISPOSTA: L'articolo 63 del Decreto riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l'obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il

premio, ivi stabilito, debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (*“smart working”*).

4.4 Premio ai lavoratori dipendenti. Trattamento dei lavoratori in part-time.

QUESITO: Il bonus ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del Decreto deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati "in sede" e giorni lavorabili secondo l'orario di lavoro previsto? Inoltre, come vanno considerate le giornate di ferie, malattia, congedo?

RISPOSTA: Sulla base della lettera della norma che rapporta l'ammontare del premio *«al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro»*, si è dell'avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l'importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l'attività lavorativa presso la propria sede.

Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore - le giornate di ferie o di malattia.

In base alla medesima ratio, sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

4.5 Premio ai lavoratori dipendenti. Giorni lavorati in modalità lavoro agile (“*smart working*”)

QUESITO: I giorni lavorati in *smart working* devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?

RISPOSTA: In ragione dell’espresso riferimento fatto dall’articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», si è dell’avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

4.6 Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto

QUESITO: Ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente, che – ai fini della corresponsione del bonus di cui all’articolo 63 del Decreto - non deve superare l’importo di 40.000 euro rispetto all’anno precedente, devono essere considerati anche i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata?

RISPOSTA: Si ritiene che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del Decreto, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.

4.7 Premio ai lavoratori dipendenti. Erogazione del bonus

QUESITO: Considerato il fatto che l'erogazione del premio per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del Decreto spetta per il mese di marzo e che l'elaborazione dei cedolini è già in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali allineare il comportamento (anche in ragione dell'urgenza di garantire la continuità dei servizi paga e la riduzione del personale legata all'emergenza).

RISPOSTA: Il comma 2 dell'articolo 63 del Decreto dispone, tra l'altro, che i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

4.8 Premio ai lavoratori dipendente. Erogazione del bonus. Attestazione redditi del dipendente

QUESITO: Ai fini dell'erogazione del premio ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 63 del Decreto, per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?

RISPOSTA: Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, si ritiene che, qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

4.9 Premio ai lavoratori dipendenti. Utilizzo del credito d'imposta riconosciuto al datore di lavoro

QUESITO: Il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta?

RISPOSTA: Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo "1699" e per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP), il codice, "169E", denominati *"Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020"*.

5 ALTRE DISPOSIZIONI

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle disposizioni del Decreto relative a:

- requisizioni in uso o in proprietà (articolo 6);
- fondo centrale di garanzia PMI (articolo 49);
- erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. 66 e 99).

5.1 Requisizione in uso o in proprietà

QUESITO: L'articolo 6 del Decreto dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile possa ordinare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Il comma 4, del medesimo articolo, dispone che l'Amministrazione corrisponda al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.

Si chiede di chiarire se tali indennità abbiano natura risarcitoria (quindi fuori campo IVA) o natura di corrispettivo erogato per l'acquisizione o la prestazione di uso del bene (in questi casi operazione imponibile IVA).

RISPOSTA: L'articolo 6 citato introduce una misura straordinaria per agevolare il reperimento, da parte delle istituzioni, di beni essenziali per fronteggiare lo stato di emergenza epidemica. Le requisizioni dei beni hanno natura giuridica di provvedimenti ablatori di carattere reale (con l'eccezione delle requisizioni di servizi) mediante i quali la Pubblica Amministrazione si appropria autoritariamente di beni mobili o immobili privati, acquisendoli in proprietà o in uso. Le requisizioni in proprietà concernono cose mobili consumabili o tali da essere suscettibili di

alterazione nella sostanza a causa dell'uso. Le requisizioni in uso hanno ad oggetto beni mobili o immobili inconsumabili, suscettibili con la loro utilizzazione di soddisfare i bisogni concreti del requirente.

Le norme di riferimento stabiliscono che il bene requisito in uso deve essere restituito al proprietario entro un termine stabilito. Deve poi ritenersi che l'oggetto del procedimento ablatorio di requisizione in uso sia assimilabile al diritto reale di "uso", disciplinato dagli articoli 1021 e ss. del codice civile, come nel caso previsto dall'articolo 6 in esame.

Il tema è stato già affrontato nella risoluzione 31 ottobre 2000, n. 160, laddove è stato chiarito che nel caso di requisizione, sia in proprietà sia in uso, spetta al requisito un'indennità a ristoro del sacrificio subito, liquidata secondo criteri di stima: nel caso di specie la somma è liquidata alla stregua dei valori correnti di mercato dei beni requisiti alla data del 31 dicembre 2019. Agli effetti dell'IVA, le requisizioni in proprietà, accompagnate da indennità, in quanto determinano un trasferimento a titolo oneroso, sia pure coattivo, della proprietà di un bene, rientrano nella previsione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. Nell'ampio concetto di cessione di cui al citato articolo devono, infatti, ricomprendersi tutti i trasferimenti di beni, pur se coattivi, in armonia a quanto disposto dall'articolo 14 della Direttiva 112/2006/CE che considera come cessione il trasferimento, accompagnato dal pagamento di indennità, della proprietà di un bene, per effetto di atto della pubblica autorità.

Per espressa previsione dell'articolo 2 citato rientrano nella categoria delle cessioni di beni anche gli atti che costituiscono o trasferiscono diritti reali di godimento.

Le requisizioni in uso, pertanto, in quanto atti che costituiscono o trasferiscono un diritto reale in capo alla P.A., costituiscono, agli effetti del tributo, cessioni di beni.

Accertata la rilevanza oggettiva delle requisizioni, ai fini dell'imposizione ad IVA, è necessario riscontrare, anche per tali cessioni, l'esistenza del presupposto soggettivo, nonché la condizione della effettuazione nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

5.2 Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa

QUESITO: Si chiede di chiarire se le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'attuale situazione di emergenza epidemiologica che l'articolo 66 del Decreto, incentiva, per l'anno 2020, sotto forma di deducibilità ai fini IRES/IRAP, possano essere dedotte dal reddito d'impresa anche qualora l'impresa erogante si trovi in perdita fiscale.

RISPOSTA: L'articolo 66 del Decreto stabilisce che *«per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all' emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate»*.

L'articolo 27 della legge n. 133 del 1999 - espressamente richiamato - prevede, tra l'altro, che *«sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti»* e che *«non si considerano destinati a finalità' estranee all'esercizio dell'impresa [...] i beni ceduti gratuitamente [...]»*.

Con specifico riferimento al reddito d'impresa, quindi, il citato articolo 66 del Decreto - con il richiamo al predetto articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133- si prefigge la finalità di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell'emergenza da COVID 19, mediante:

- la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
- la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

In tale contesto, occorre evidenziare che la deduzione in esame è collegata esclusivamente all'erogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d'impresa conseguito e dichiarato nel periodo dell'erogazione.

In altri termini, non essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale in esame.

5.3 Trattamento IVA donazioni in natura

QUESITO: Si chiede di chiarire se alle donazioni in natura di cui all'articolo 66, comma 2, del Decreto possa essere applicato il trattamento di cui all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, indipendentemente dalla natura dei beni donati.

RISPOSTA: L'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133 assimila le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione ai fini dell'IVA. In questo modo la cessione gratuita non è gravata da IVA e il donante mantiene il diritto alla detrazione.

Tanto premesso, il regime previsto dall'articolo 6, comma 15, della legge n. 133 del 1999 non è applicabile a tutte le donazioni previste dall'articolo 66 del Decreto.

Si ricorda infatti che l'articolo 6, comma 15 citato, ha un ambito applicativo circoscritto sia in termini soggettivi che oggettivi. A prescindere dal mancato rinvio dell'articolo 66 del Decreto all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, si ritiene, comunque, che alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID -19 siano applicabili le previsioni dell'articolo 6 citato esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi ed alle condizioni in esso previste.

5.4 Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare

QUESITO: Le donazioni effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro e finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare, rientrano nell'ambito di applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18?

RISPOSTA: L'articolo 66, al comma 1, prevede espressamente che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

In base al successivo comma 2, le predette erogazioni effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, qualora abbiano ad oggetto beni e denaro relativi all'attività d'impresa, sono deducibili dal reddito d'impresa ed i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ciò premesso, poiché la finalità dell'intera disciplina agevolativa di cui all'art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologia, si ritiene che, nell'ambito oggettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d'impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell'art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ovvero

direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

5.5 Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali effettuate a strutture ospedaliere

QUESITO: È possibile ricomprendere nelle previsioni agevolative di cui all'art. 66 del Decreto anche le donazioni effettuate direttamente alle strutture ospedaliere sul territorio?

RISPOSTA: L'art. 66 del Decreto intende incentivare le erogazioni liberali *«finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*. In particolare:

- il comma 1 dell'art. 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro;
- il comma 2, mutuando la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 27 della legge n. 133 del 1999 (cui fa rinvio), garantisce, come chiarito nel precedente paragrafo 5.2, la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi fiscalmente rilevanti. Ciò a condizione che anche tali

erogazioni liberali, effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito di impresa, siano finalizzate al sostegno dell'emergenza da COVID 19.

Pertanto, coerentemente con la finalità perseguita dall'art. 66 del Decreto, volta ad incentivare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene che rientrino nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi della predetta disposizione:

- le donazioni effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso art. 66 (Stato, regioni, fondazioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall'art. 27 della 13 maggio 1999, n. 133 cui il comma 2 dell'art. 66 del Decreto fa rinvio;
- donazioni eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 66 (persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19.

Tale conclusione risulta coerente, sotto il profilo sistematico, anche con la previsione extra-fiscale dell'articolo 4 del Decreto che al comma 1 stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID- 19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

**OGGETTO: ASSEMBLEE SOCIETARIE
DALLA CONVOCAZIONE AL VERBALE IN MODALITA' TELEMATICA**

L'art. 106 del DL 18/2020 prevede la possibilità di avvalersi di due mesi di tempo in più per la convocazione delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci 2019 ed è opportunamente intervenuto sulle modalità del loro svolgimento, allo scopo di ridurre occasioni di "assembramenti", limitando così rischi di contagio da coronavirus.

Le nuove disposizioni, che troveranno applicazione per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (ovvero entro la data, se successiva, di vigenza dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla epidemia da COVID-19), prevedono, come principio di carattere generale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile, o dalle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea ordinaria sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. L'assemblea svolta esclusivamente o parzialmente attraverso mezzi di telecomunicazione, deve permettere e garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. È previsto inoltre, che il presidente, il segretario o il notaio possano trovarsi in luoghi diversi.

Per le società a responsabilità limitata inoltre viene prevista, in deroga alle disposizioni dello statuto e del codice civile, la possibilità dell'espressione del voto attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Questa modalità di raccolta delle decisioni dei soci è già codificata e, qualora le società in esame fossero interessate ad adottarla, potranno utilizzare la prassi già in uso.

Ulteriori specifiche deroghe e disposizioni in materia di rappresentanti e deleghe, sono state introdotte per le società con azioni quotate, per le società ammesse alla negoziazione su sistema multilaterale di negoziazione, per quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici. Per alcuni di questi tipi di società sono state riscontrate prime criticità applicative che troveranno, probabilmente, una soluzione nei prossimi giorni con interventi modificativi o interpretativi.

Senza entrare nel merito delle specifiche criticità riscontrate, a breve, molte società si troveranno a dover affrontare la gestione di queste particolari modalità di convocazione delle assemblee e di organizzazione dei lavori assembleari.

COME ORGANIZZARE E GESTIRE LE PROSSIME ASSEMBLEE

Allo scopo di fornire prime indicazioni su procedure ed adempimenti nella gestione delle prossime assemblee telematiche, si propongono alcune prime indicazioni operative.

LA CONVOCAZIONE

Prendendo in considerazione le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le prossime assemblee per l'approvazione del bilancio possono essere convocate nel termine di 180 giorni dalla scadenza dell'esercizio, in deroga rispetto ai 120 giorni previsti dal codice civile. Per il 2020, il termine ordinario viene, perciò, spostato dal 29 aprile (il 2020 è bisestile) al 28 giugno (che cade di domenica) e si ritiene possa essere differito a lunedì 29 giugno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre alle consuete indicazioni riguardanti luogo, data, ora e ordine del giorno, le particolari modalità di tenuta dell'assemblea, tra cui l'indicazione sull'utilizzo parziale o integrale della tipologia telematica. Se verrà fatta questa scelta, i destinatari della convocazione dovranno essere appositamente informati allo scopo di permettere loro di organizzarsi ed ottenere il software necessario per la partecipazione all'assemblea.

Fatta eccezione per le società familiari e per quelle composte da pochi soci, dove non sussistono difficoltà attuali o potenziali tra gli stessi, è ragionevole pensare che una modalità telematica possa rappresentare la principale tipologia prescelta per consentire a tutti i soci di partecipare alla sessione assembleare.

Si può fin d'ora prevedere che l'assenza di modalità di partecipazione in forma telematica, possa essere interpretata come lo strumento adottato dall'organo di gestione per escludere dalla partecipazione all'assemblea una parte della compagine societaria. Potrebbe, così, rappresentare una possibile motivazione per impugnare la delibera assunta. È opportuno quindi, che la scelta di non adottare una modalità telematica, anche solo parziale, venga valutata con grande attenzione.

Prima dell'invio della convocazione sarà doveroso che la società si organizzi sulla scelta della piattaforma telematica da adottare per il collegamento audio-video tra tutti i partecipanti, sulla comunicazione ai soci in merito alla strumentazione hardware e software da utilizzare e sulle procedure previste per l'accreditamento necessario ad intervenire in assemblea.

LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Per quanto riguarda la gestione dei lavori assembleari, l'art. 106 del D.L. 18/2020 prevede la possibilità che il presidente, il segretario o il notaio siano in luoghi diversi. A questa conclusione, in via ordinaria e in assenza di espresso divieto statutario, è giunto anche il Consiglio Notarile di Milano, con la massima 187 dell'11 marzo 2020. Si tratta di disposizione accolta favorevolmente, in quanto permette una migliore organizzazione dei lavori.

Con la massima citata, il Consiglio Notarile di Milano prevede che l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

L'ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE E GLI INTERVENTI DEI SOCI

Prima dell'avvio dei lavori assembleari, dovrà essere eseguito l'accertamento dei partecipanti. L'accertamento dell'intervento di persona, nel luogo di svolgimento dell'assemblea, comporta le ordinarie procedure già attualmente seguite, con la relativa verifica sulle eventuali deleghe ricevute.

Per quanto riguarda, invece, l'accertamento dei partecipanti in via telematica, le persone incaricate potranno eseguirlo con le modalità che riterranno più adeguate allo scopo: un codice personale di accesso rilasciato in precedenza, la visione (o la produzione con modalità telematiche) del documento di identità o altro ancora, verificando anche la regolarità delle eventuali deleghe ricevute. Ad eccezione di poche realtà che già hanno applicato questa modalità di svolgimento dei lavori, non ci sono esperienze su queste tipologie di assemblee. La fase di accertamento potrebbe richiedere più tempo rispetto alle precedenti assemblee (non telematiche). In presenza di numerosi soci può essere opportuno quindi organizzare l'avvio dell'accertamento delle presenze con largo anticipo rispetto all'orario previsto per l'inizio dei lavori.

Accertata la partecipazione dei soci, il presidente potrà comunicare la possibilità di svolgimento dei lavori od il rinvio ad altra data per il mancato raggiungimento del quorum necessario alla validità dell'assemblea.

Al fine di mettere tutti i partecipanti nelle condizioni di intervenire durante la sessione, il presidente dovrà, poi, comunicare quelle che saranno le modalità di prenotazione ed il tempo concesso per ogni intervento. Ciò allo scopo di permettere a tutti i soci di intervenire ed evitare di generare le difficoltà che potrebbero venirsi a creare nell'interazione tra socio, presidente e segretario durante l'intervento.

Allo scopo di una completa e adeguata stesura del verbale, può essere opportuna la registrazione degli interventi, di cui i partecipanti dovranno essere messi a conoscenza, nel rispetto della normativa sulla privacy.

IL VOTO ED IL VERBALE

Tutti i soci presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea e quelli collegati telematicamente devono essere messi nelle condizioni di esprimere il loro voto. Per i soci in collegamento remoto, la votazione potrebbe avvenire, ad esempio, per interpellato individuale, con l'invio di una mail al segretario dell'assemblea o con qualunque modalità che potrà essere predisposta allo scopo, anche in base al numero dei partecipanti attesi in assemblea.

Al termine dei lavori, come suggerito dal Consiglio Notarile di Milano, se il segretario (o il notaio) ed il presidente non dovessero trovarsi nello stesso luogo, si potrà procedere alla redazione del verbale in un momento successivo rispetto alla fine dei lavori, con la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: TRATTENUTE SINDACALI AI LAVORATORI PERCETTORI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PAGATI DIRETTAMENTE DALL'INPS CODICI IDENTIFICATIVI DELLE OO.SS.

In merito alle trattenute sindacali nei confronti dei lavoratori percettori della cassa integrazione guadagni ordinaria, dell'assegno ordinario erogato dal FIS e della cassa integrazione guadagni in deroga (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11, 12, 13, 15, 16 e 17 del 2020), qualora la relativa corresponsione sia effettuata direttamente dall'INPS, abbiamo accolto l'invito dei Segretari CGIL, CISL-ROMAGNA e UIL della provincia di Ravenna a divulgare sia la nota del 30/03/20 per informare dei suoi contenuti anche le aziende aderenti all'Associazione che elaborano internamente i cedolini paga (CONFIMI ROMAGNA NEWS 17/2020), che quella allegata, del 3 aprile scorso, nella quale, al fine di agevolare la compilazione degli SR41, sono riportati i codici INPS da inserirvi, corrispondenti a ogni struttura Confederale e alle rispettive categorie.

Ravenna, 3 aprile 2020

Alle Associazioni Imprenditoriali

Ai Consulenti del Lavoro

Oggetto: codici INPS identificativi delle OO.SS. e rispettive Categorie Sindacali.

Le scriventi OO.SS, facendo seguito alla nostra comunicazione del 30 marzo us. con la presente, al fine di agevolare la compilazione degli SR41 con l'inserimento dei codici definiti dall'INPS identificativi di ogni Organizzazione Confederale e delle rispettive Categorie Sindacali per i lavoratori iscritti alla organizzazione medesima, sono ad inviare i codici di ogni struttura Confederale e delle rispettive Categorie.

Ovviamente le Imprese che provvedono ad anticipare l'ammortizzatore sociale continueranno a fare le trattenute sindacali in busta paga secondo le prassi in atto e a versarle direttamente alle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Nel ringraziarvi anticipatamente per il prezioso lavoro che farete, vi inviamo i più cordiali saluti

Costantino Ricci
Seg.Gen. CGIL Ravenna

Roberto Baroncelli
Seg. CISL Romagna

Carlo Sama
Seg.Gen. UIL Ravenna

In allegato i codici identificativi delle confederazioni e categorie sindacali

CODICE SINDACATO	CODICE CATEGORIA	SINDACATO	CATEGORIA
01	01	C.G.I.L.	CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL
01	18	C.G.I.L.	CGIL VALLECAMONICA SEBINO
01	19	C.G.I.L.	CGIL TICINO OLONA
01	20	C.G.I.L.	CGIL FRONTALIERI
01			
01	04	C.G.I.L.	F.I.O.M.
01	05	C.G.I.L.	F.I.L.T.
01	06	C.G.I.L.	F.I.L.C.A.M.S.
01	08	C.G.I.L.	F.L.A.I.
01	09	C.G.I.L.	S.L.C.
01	11	C.G.I.L.	FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA
01	15	C.G.I.L.	F.I.S.A.C.
01	17	C.G.I.L.	NIDIL
01			
01	12	C.G.I.L.	F.L.C.
01	02	C.G.I.L.	F.I.L.C.T.E.M.
01	21	C.G.I.L.	F.I.L.L.E.A. FED. ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI

RESTANO SOTTOCODICI LE QUOTE
SONO VERSATE SULL'IBAN DELLA
CONFEDERAZIONE

Circolare n.29 del 18-02-2020

CODICI ATTRIBUITI
ALLA CISL

CODICI			
02	01	CISL	CISL UST
02	02	CISL	FEMCA CISL
02	03	CISL	FILCA CISL
02	04	CISL	FIM CISL
02	10	CISL	FIT CISL
02	11	CISL	FISASCAT CISL
02	15	CISL	FAI CISL
02	17	CISL	SLP CISL
02	25	CISL	FPS CISL
02	26	CISL	CISL SCUOLA
02	28	CISL	FIR CISL
02	29	CISL	CISL UNIVERSITA
02	30	CISL	FIRST CISL CREDITO
02	32	CISL	FLAEI CISL
02	33	CISL	FISTEL CISL
02	35	CISL	FELSA CISL
02	36	CISL	F.N.S. CISL
02	37	CISL	FIRST CISL CREDITO ASS.EMERGENZIALE

UIL (CSP)	0301
FENEAL	0303
UILM	0304
UILTRASPORTI	0305
UILTUCS	0306
UILA	0308
UILPOSTE	0311
UILCOM	0312
UILPA	0313
UIL SCUOLA	0317
UIL FPL	0318
UILCA	0321
UILTEMP@	0325
UILTEC	0326

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
PAGAMENTO DIRETTO AI LAVORATORI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI –
SEMPLIFICATE LE MODALITÀ DI GESTIONE E COMPILAZIONE DEL MODELLO “IG
STR AUT” (COD. “SR41”)

Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, in deroga, relative al FIS o altri Fondi) da parte dell'INPS, è attualmente in uso il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”), il quale si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all'accredito della contribuzione figurativa, e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al dipendente beneficiario.

La sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è però realizzabile nell'attuale fase emergenziale e, di conseguenza, in un'ottica generale di revisione del sistema di gestione dei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale, con il messaggio 6 aprile 2020, n. 1508, l'INPS ha:

- 1) reso noto che il modello cartaceo verrà definitivamente dismesso, con il futuro passaggio dell'acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens;
- 2) fornito le seguenti istruzioni.

L'obbligo di firma del modello cod. “SR41” da parte del lavoratore è abolito; eventuali informazioni utili al lavoratore potranno essere richieste al datore di lavoro che, come di consueto, avrà la possibilità di stampare il modello. Le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, pertanto, non sono più autocertificate, ma verranno controllate d'ufficio dall'Istituto di previdenza in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti nei suoi archivi informatici.

Per quanto riguarda la certificazione dell'IBAN sul quale avviene l'accredito della prestazione, si rinvia alle disposizioni diramate con la circolare n. 48 del 29 marzo 2020 ^(*), riportate nella nota.

(*) “...per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall'Istituto mediante l'accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), “AP04” (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché “SR163” e “SR185” (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.

Prima dell'accredito delle somme erogate per conto dell'INPS, Poste Italiane e gli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni e delle prestazioni non pensionistiche effettueranno, anche per conto delle banche per cui svolgono il servizio di “istituto collettore”, le verifiche preordinate ad accertare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN) attraverso l'utilizzo del sistema denominato “Data Base Condiviso”, in modo da consentire la piena operatività del servizio di titolarità dell'IBAN e del servizio di allineamento dell'IBAN.

In ogni caso, anche in considerazione dello stato di funzionamento dei propri sistemi informativi e delle specifiche circostanze organizzative ed operative, sarà cura di Poste Italiane e di ognuno dei citati Istituti di credito porre in essere ogni iniziativa che assicuri lo svolgimento dei controlli di coincidenza fra i dati in possesso dell'Istituto (dati identificativi del titolare della pensione o della prestazione non pensionistica e codice IBAN del conto/libretto/carta indicato per la sua riscossione) e quelli di propria conoscenza (dati identificativi dell'intestatario/cointestatario del conto/libretto/carta) prima dell'accredito della prestazione pensionistica e non pensionistica a carico dell'Istituto.”

In fase di invio del file “SR41” è (già) obbligatorio indicare il numero di autorizzazione comunicato dall’INPS, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Tale adempimento è propedeutico al rilascio, a breve, dell’aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle strutture territoriali INPS, le quali non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l’associazione del file “SR41” con l’autorizzazione.

Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E (rispettivamente “*Dati per il pagamento delle mensilità aggiuntive*” e “*Dati per il pagamento quote TFR*”), si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi di effettuazione degli stessi.

Tenuto conto delle significative semplificazioni contenute nei decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020 – che hanno comportato la deroga, sia per la cassa integrazione ordinaria che per l’assegno ordinario erogato dal FIS, di una serie di limiti e requisiti soggettivi del lavoratore sospeso (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11, 12, 13, 15, 16, 17 del 2020) –, anche il flusso di controllo dei modelli “SR41” è stato coerentemente adeguato, determinando una sensibile diminuzione delle rilavorazioni e ricicli dei modelli inviati.

Infine, un’altra importante novità, già operativa, è quella di consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere.

OGGETTO: PERIODI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E MALATTIA

Circa il “concorso” tra l’indennità di malattia e le integrazioni salariali conseguenti all’uso degli ammortizzatori sociali, riportiamo di seguito il significativo stralcio della circolare INPS n. 197/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015) - conforme peraltro a quanto diramato dall’Istituto di previdenza con la circolare n. 82/2009 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 17/2009) -, i cui principi - giova precisarlo - sono applicabili alla CIGO e alla CIGS, ma anche agli ammortizzatori sociali utilizzati per gli eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, tra gli altri quindi all’“assegno ordinario” erogato dal FIS e alla Cassa integrazione guadagni in deroga (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del 2020).

INPS – Circolare 2 dicembre 2015, n. 197

“Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a o ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

- *se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;*
- *qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.*

Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.”

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**
CONGEDO INDENNIZZATO DEI GENITORI PER LA CURA DEI MINORI -
PROROGATO AL 13 APRILE 2020 IL TERMINE PER FRUIRNE

L'art. 23 del d.l. n. 18/2020 ha introdotto un congedo indennizzato ^(*) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – la cui scadenza era stata fissata al 3 aprile 2020 dal D.P.C.M. 04/03/2020 –, fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla “Gestione separata” INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, nonché dai lavoratori dipendenti del settore pubblico (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16, 15 e 11 del 2020).

A seguito di quanto previsto dal D.P.C.M 1 aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2020), che ha prolungato a lunedì 13 aprile 2020 il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, con messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020, l'INPS ha comunicato la conseguente proroga fino allo stesso giorno del termine entro cui è possibile fruire del congedo in questione.

^(*) Dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori possono fruire di un congedo:

- per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni;
- per i figli di età inferiore a 12 anni;
- per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il “congedo di maternità”.

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**
ACCORDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA/PARTI SOCIALI DEL 3 APRILE 2020

Al fine di recepire quanto previsto sia dal decreto-legge n. 18/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) che dall'INPS con la circolare 28 marzo 2020, n. 47 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2020), il 3 aprile scorso la Regione Emilia-Romagna, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali (tra cui Confimi Industria Romagna) hanno sottoscritto l'Accordo (allegato 1) che *"integra e modifica parzialmente"* quelli siglati il 6 e il 20 marzo 2020 in materia di accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd - CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15 e 17 del 2020).

Di conseguenza, con Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro 3 aprile 2020, n. 630 (allegato 2), sono stati a loro volta armonizzati i criteri di presentazione delle domande di Cigd, precedentemente approvati con la Determinazione n. 600/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2020).

Circa il contenuto del nuovo Accordo regionale, giova evidenziare che:

- la **Cigd** prevista dall'**art. 22 del decreto-legge n. 18/2020** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, 13, 15 e 17 del 2020) può decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un **periodo massimo, anche non continuativo, di 13 settimane** (non più 9 settimane, come stabilito dall'Accordo del 20/03/2020) dalla data di effettivo inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, entro comunque il 31 agosto 2020: i datori di lavoro che abbiano già fatto ricorso alla Cigd, possono pertanto presentare una o più domande (senza necessità di siglare un nuovo accordo sindacale, qualora occupino fino a 5 dipendenti – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2020) per il periodo residuo, fino a raggiungere la durata complessiva di 13 settimane;
- i lavoratori intermittenti possono accedere alla Cigd nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 (non 3, come previsto dall'Accordo del 20 marzo 2020) mesi precedenti.

Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Testo aggiornato con le indicazioni derivanti dall'emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.

Il D.L. 18/2020 ha provveduto per tutte le Regioni d'Italia, compresa l'Emilia-Romagna, ad agevolare l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito "ordinari" ai datori di lavoro che si trovano a far fronte a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i propri dipendenti a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

Si ritiene pertanto, tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 e fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 9/2020, di sottoscrivere il presente accordo che integra e modifica parzialmente l'accordo del 6 marzo 2020.

Le parti firmatarie del presente accordo, data l'emergenza epidemiologica e nel massimo della responsabilità delle relazioni sindacali, si impegnano a rendere l'accesso agli ammortizzatori sociali il più possibile fluido e veloce al fine di garantire la tempestività dell'erogazione dei sostegni al reddito ai lavoratori.

1. Ambito di applicazione generale

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

A rettifica dell'accordo approvato il 6 marzo 2020, essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

2. Condizione per l'accesso ai sensi dell'art 17 DL n. 9/2020

Sono fatte salve le condizioni per l'accesso alla cassa in deroga di cui all'art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall'accordo del 6 marzo 2020.

In particolare, accedono alla CIG in deroga ex art. 17 del DL 9/2020 i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano da più di 5 e fino a 15 dipendenti, come indicato dal messaggio INPS del 2 aprile 2020, per le domande presentate fino al 1 aprile 2020.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga, potrà prevedere per i

lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

2.1 Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;
- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dai decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020.
- i datori di lavoro che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale emergenza epidemiologica da COVID-19 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende del commercio e le agenzie di viaggi e turismo con oltre 50 dipendenti).

3. Lavoratori beneficiari

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Ai fini dell'accertamento del requisito dell'assunzione del lavoratore al 23 febbraio 2020, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda o nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'articolo 30 del D.L. 18/2020 (*indennità lavoratori del settore agricolo*);

In particolare, possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (*Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli*), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Nel caso in cui le disposizioni attuative dell'INPS sui lavoratori agricoli dovessero fornire ulteriori indicazioni sulla cumulabilità delle tutele ex artt. 22 e 30 del DL 18/2020, le stesse si intenderanno immediatamente recepite dalla Regione Emilia-Romagna.

4. Durata della prestazione

La cassa integrazione in deroga prevista dall'art. 17 del D.L. 9/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e fino al 22 marzo 2020, per le domande presentate entro il 1 aprile 2020;

La cassa integrazione in deroga prevista dall'art. 22 del D.L. 18/2020, come specificato dal decreto di riparto delle risorse del 24 marzo 2020, può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di 13 settimane, anche sulla base di successive richieste per periodi tra loro non continuativi, entro la data ultima del 31 agosto 2020.

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo "presentazione delle domande" e comunque per un periodo complessivo non superiore a 13 settimane.

5. Accordo sindacale

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 tutti i datori di lavoro devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui l'art. 22 del D.L. 18/2020 i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso decreto: "in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono soggetti a tale obbligo.

6. Presentazione delle domande

L'Agenzia Regionale per il Lavoro renderà disponibile il sistema informativo "SARE" per la presentazione delle domande di CIG in deroga per le seguenti tipologie:

- CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020
- CIG in deroga art. 22 D.L. 18/2020

I datori di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sottoscritto sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente come indicato al paragrafo precedente, presentano la domanda indicando una delle due tipologie sopra descritte, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo "SARE", anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, che consentirà di inserire in formato PDF la seguente documentazione:

- la domanda, da cui si evinca la firma del legale rappresentante del datore di lavoro o di un suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo,
- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 5. della presente intesa (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare l'accordo **solo** in caso di presentazione della tipologia **CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020**),
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 insieme ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate entro il 1 aprile 2020.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate dal 6 aprile 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020”.

Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020, nel rispetto del limite massimo di 13 settimane complessive.

I datori di lavoro con unità produttive coinvolte dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 site in cinque o più Regioni o Province Autonome, presenteranno domanda al Ministero del Lavoro come indicato dal decreto di riparto delle risorse del 24 marzo 2020.

Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno autorizzate. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dai citati decreti.

L'Agenzia inoltra il provvedimento di autorizzazione ad Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dall'art 17 del D.L. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. 18/2020

L'Agenzia pubblicherà nel proprio sito istituzionale la modulistica e tutte le informazioni necessarie per accedere alla cassa integrazione in deroga alla pagina www.agenzialavoro.emr.it

7. Comunicazione dell'effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga

Al fine di consentire all'Agenzia Regionale per il Lavoro di monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro dovranno presentare per via telematica attraverso l'apposita funzionalità del sistema “SARE”, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell'utilizzo mensile <dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito le domande autorizzate con il relativo provvedimento amministrativo.

8. Monitoraggio

Nell'ambito delle rispettive competenze l'Agenzia congiuntamente alla direzione regionale dell'INPS procederanno al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dall'art 17 del D.L. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. 18/2020.

Le parti si incontreranno nuovamente qualora vi siano modifiche nei provvedimenti normativi, al fine di integrare il presente accordo. Nel caso in cui emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero evidenziare una gestione non conforme alle norme e alla presente intesa, o fattispecie non disciplinate dal presente accordo, anche su richiesta di uno dei sottoscrittori, il tavolo verrà riconvocato.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese beneficiarie il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori.

La Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscrittrici il presente accordo, contenente le principali informazioni sull'utilizzo delle casse in deroga, a partire dal numero degli addetti, settori ecc.

Regione Emilia-Romagna _____

Associazioni sindacali CGIL _____

CISL _____

UIL _____

UGL _____

Associazioni datoriali ABI _____

AGCI _____

CIA _____

CNA _____

Coldiretti _____

Confagricoltura _____

Confapi _____

Confapi Emilia _____

Confapi Piacenza _____

Confartigianato _____

Confcommercio _____

Confcooperative _____

Confesercenti _____

Confimi _____

Confprofessioni _____

Confindustria _____

Confservizi _____

Copagri _____

Cup E-R _____

Legacooperative _____

Forum Terzo settore _____

Bologna 3 aprile 2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 630 del 03/04/2020 BOLOGNA

Proposta: DLV/2020/661 del 03/04/2020

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEI CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 17 DEL DL 9 DEL 2 MARZO 2020 E ALL'ART. 22 DEL DL 18 DEL 17 MARZO 2020 APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Paola Cicognani

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
 - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
 - l’art. 32bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 17 “Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga nei casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- l’ “Accordo Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020” sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- l’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- L’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” aggiornato con le indicazioni derivanti dall’emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 sottoscritto in data 3 aprile 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2020 con il quale si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il finanziamento della cassa integrazione in deroga;

Preso atto:

- della Circolare dell’INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori

e imprese connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;

- della Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga";
- il messaggio dell'INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 avente per oggetto "Integrazione circolare n. 47 /2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all'art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti";

Richiamata la propria determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 avente per oggetto: "Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal DL 9/2020, art. 17 e dal DL 18/2020, art. 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020";

Ritenuto necessario di integrare e modificare parzialmente i criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, già adottati con propria determinazione n. 600/2020, per conformarli alle indicazioni riportate nella circolare dell'INPS n. 47/2020, nonché alle previsioni dell'Accordo integrativo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 3 aprile 2020 richiamati in normativa;

Ritenuto altresì necessario confermare quanto già determinato con il proprio atto n. 600/2020 più volte richiamato con riferimento alle sole domande di cassa integrazione in deroga presentate ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020;

Ritenuto quindi, sulla base delle motivazioni sopra riportate, di provvedere all' "Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei 'Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 recante: misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 recante: misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19' approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020";

Richiamati:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e ss.mm.ii";

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- la propria determinazione n. 1141 del 9 novembre 2018 “Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'Agenzia regionale per il lavoro”;
- il “Piano triennale di prevenzione corruzione e della trasparenza - PTPC 2020/2022 dell'agenzia regionale per il lavoro – ARL”, approvato con determinazione del Direttore n. 157 del 30/01/2020”;

Viste inoltre le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015”, come modificato con DGR n. 2181 del 29/12/17;
- n. 79 del 29/01/2016 “Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro”;
- n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.ii recante “Approvazione del regolamento di organizzazione dell'agenzia regionale per il lavoro”, come integrata dalla DGR 1898 del 4/11/2019 “Approvazione dell'appendice normativa n. 1 al regolamento di organizzazione dell'agenzia regionale per il lavoro”;

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- n. 72 del 24 gennaio 2017 “Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni”;
- n. 599 dell'8 giugno 2017 “Conferimento alla D.ssa Fabrizia Monti dell'incarico di dirigente del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia -Romagna”, come confermato dalla determinazione n. 1553 del 10/12/2019;
- n. 170 del 20/02/2018 “Delega di funzioni al responsabile del servizio integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell'art. 7 c. 4 dello statuto e dell'art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta direttrice non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L. 241/1990;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di provvedere all' “Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei ‘Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 recante: misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 recante: misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19’ approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020”, di cui all'allegato 1. parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire che l'allegato 1 di cui al punto precedente sostituisce integralmente l'allegato 1. alla propria determinazione n. 600/2020;

3. di definire che la Responsabile del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con proprie determinazioni:
- alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a coloro che abbiano presentato le domande con le modalità indicate nell'allegato di cui al punto 1 e siano in possesso dei requisiti ivi previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto interministeriale del 23 marzo 2020 e da eventuali decretazioni successive, nonché sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro;
 - alla non ammissibilità delle domande di cassa integrazione in deroga non ammesse alla fase istruttoria,
 - all'annullamento delle domande di cassa integrazione in deroga su richiesta dei titolari delle domande stesse,
 - al diniego delle domande di cassa integrazione in deroga secondo quanto precisato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
 - alla revoca di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga nelle ipotesi in cui i successivi approfondimenti svolti dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo, ovvero le verifiche ispettive da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero rilevare elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale;
4. di prevedere che:
- le determinazioni di cui al punto che precede saranno pubblicate nel sito web dell'Agenzia regionale per il lavoro www.agenzialavoro.emr.it;
 - il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà, entro quarantotto ore dall'adozione, ad inviare all'INPS i provvedimenti di concessione dei trattamenti, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dal D.L. 18/2020, più volte richiamati, secondo la modalità telematica che verrà indicata dalla stessa INPS con proprie circolari, tenendo anche conto delle risorse finanziarie assegnate;
5. che secondo quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Paola Cicognani

INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEI “CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA DI CUI ALL’ART. 17 DEL DL 9 DEL 2 MARZO 2020 RECANTE: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALL’ART. 22 DEL DL 18 DEL 17 MARZO 2020 RECANTE: MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE LAVORATORI E IMPRESE CONNESSO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga, di seguito CIG in deroga, per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19, saranno garantite tenuto conto dei criteri espressi nel presente documento ed in conformità con quanto disposto dall’art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 e dall’art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020.

I DD.LL n. 9/2020 e n. 18 del 17 marzo 2020, la Circolare dell’INPS n. 47 del 28 marzo 2020, il messaggio INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 e l’accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le Parti sociali regionali il 3 aprile 2020, il quale integra e modifica parzialmente i precedenti accordi sottoscritti nelle date del 6 marzo 2020 e 20 marzo 2020, costituiscono il quadro normativo per l’accesso allo strumento di sostegno al reddito di cui al presente documento.

1 - Ambito di applicazione generale:

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, comprese quelle emanate con DL n. 18 del 17 marzo 2020, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

Essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi. Nelle ipotesi di lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, computa anche il periodo durante il quale i lavoratori sono stati impiegati presso il datore di lavoro precedente (Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020).

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

2 - Condizione per l’accesso ai sensi dell’art 17 DL n. 9/2020

Sono fatte salve le condizioni per l’accesso alla cassa in deroga di cui all’art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall’accordo del 6 marzo 2020, che prevede che i datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/2015 nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all’art. 17 del D.L. n.9/2020, anche perché ne hanno già fruito dei limiti massimi previsti.

In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano da più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

In particolare, accedono alla CIG in deroga ex art. 17 del DL 9/2020 e per il periodo di copertura ivi previsto fino al 22 marzo 2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano da più di 5 e fino a 15 dipendenti, come indicato dal messaggio INPS del 2 aprile 2020, per le domande presentate fino al 1° aprile 2020.

2.1 - Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;
- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dai decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020.
- i datori di lavoro che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale emergenza epidemiologica da COVID-19 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende del commercio e le agenzie di viaggi e turismo con oltre 50 dipendenti).

Per i datori di lavoro con più unità produttive site in almeno cinque Regioni o Province Autonome la domanda di cassa integrazione in deroga dovrà essere presentata al Ministro del Lavoro (D.L. del 23 marzo 2020).

3 - Lavoratori beneficiari:

Ai fini dell'accertamento del requisito dell'assunzione del lavoratore al 23 febbraio 2020, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda o nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (circolare INPS n. 47 del 28/3/2020).

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal TIS – Trattamento di Integrazione Salariale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre dodici mesi precedenti. A Questo proposito qualora i datori di lavoro abbiano la necessità di integrare il numero di giornate e di ore per i propri lavoratori intermittenti rispetto alla domanda già presentata ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 (calcolate secondo una media trimestrale), potranno presentare una nuova domanda integrando per i lavoratori stessi le giornate e le ore aggiuntive;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'articolo 30 del D.L 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo),

In particolare, possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o “nulla osta”) al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Nel caso in cui le disposizioni esplicative dell’INPS sui lavoratori agricoli dovessero fornire ulteriori indicazioni sulla cumulabilità delle tutele, le stesse si intenderanno immediatamente recepite.

4 - Durata della prestazione

Sono previste due tipologie di cassa integrazione in deroga:

- CIG in deroga art. 17 DL 9/2020.
- CIG in deroga art. 22 DL 18/2020.

In particolare:

- La cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 17 del D.L. 9/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e fino al 22 marzo 2020, per le domande presentate entro il 1° aprile 2020;
- La cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 22 del D.L. 18/2020, come specificato dal decreto di riparto delle risorse del 23 marzo 2020, può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di 13 settimane a decorrere dalla data di effettiva sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche sulla base di successive richieste per periodi tra loro non continuativi, entro la data ultima del 31 agosto 2020.

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell’Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sia sulla tipologia di CIG in deroga ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020 (fino al 22 marzo 2020) e sia sulla tipologia di CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo 7. “Presentazione delle domande” e comunque per un periodo complessivo non superiore a 13 settimane.

5 - Accordo sindacale

Per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 **tutti i datori di lavoro, compresi quelli che occupano fino a 5 dipendenti**, devono sottoscrivere l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui l’art. 22 del D.L. 18/2020 **solo** i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso decreto: “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. **Quindi i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono obbligati a sottoscrivere l’accordo sindacale per la sola tipologia di domanda di cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 22 del DL 18/2020.**

6 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda di cassa integrazione in deroga con le modalità riportate al paragrafo 7. che segue, dovrà essere compilata in forma leggibile utilizzando uno dei modelli resi disponibili alla pagina web del sito dell'Agenzia regionale per il lavoro <http://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020> (possibilmente dattiloscritta) e **compilata in ogni sua parte**, a cui dovrà essere allegato il documento valido d'identità leggibile, tenuto conto che l'art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) del DL 18 del 17/03/2020 prevede che "La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020".

Tale dichiarazione dovrà attestare la posizione dell'azienda sull'utilizzo degli ammortizzatori.

Sono previsti i seguenti modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le seguenti categorie di datori di lavoro:

- Mod – A – da utilizzare da tutti datori di lavoro (non dovranno utilizzare questo modulo i datori di lavoro che rientrano nelle seguenti tipologie: le Agenzie di somministrazione per sospensione dei propri lavoratori somministrati; i datori di lavoro che sospendono anche lavoratori intermittenti; i datori di lavoro che sospendono operai agricoli a tempo determinato)
- Mod – B – da utilizzare dalle Agenzie di Somministrazione in quanto devono attestare che i propri lavoratori somministrati non siano già coperti dal TIS – Trattamento di Integrazione Salariale e prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche "ordinari" per i propri dipendenti collegati all'emergenza sanitaria.
- Mod – C – da utilizzare dai datori di lavoro che sospendono o riducono l'orario di lavoro anche ai propri dipendenti con contratto "intermittente" in quanto devono attestare che i propri lavoratori intermittenti sono sospesi o riducono l'orario di lavoro nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei dodici mesi precedenti.
- Mod – D – da utilizzare dai datori di lavoro agricoli che sospendono e riducono l'orario di lavoro per i propri operai agricoli a tempo determinato.

Il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti (Ispettorati Territoriali del Lavoro), nella misura di almeno il 5% delle domande di CIG in deroga approvate sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

La verifica di tali dichiarazioni potrà avvenire anche nel caso in cui il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro ne ravvisi la necessità.

7 - Presentazione delle domande:

Per inviare le domande di cassa integrazione in deroga occorre essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico "SARE". Le informazioni su come ottenere le credenziali di accesso a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare>.

- I datori di lavoro aventi le condizioni previste ai paragrafi precedenti, presentano la domanda di cassa integrazione in deroga, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo "SARE" anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, selezionando tra una delle due tipologie seguenti tipologie:
- CIG in deroga art. 17 DL 9/2020
- CIG in deroga art. 22 DL 18/2020

Nel sistema informatico "SARE" è obbligatorio inserire in formato PDF la seguente documentazione:

- la domanda, **stampata esclusivamente dal SARE al termine della compilazione**, in formato PDF, firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato e da cui si evinca che sia in regola con la vigente normativa sul bollo (16 euro) anche con modalità virtuale art. 15 D.P.R. 642/72, il cui schema è pubblicato **a soli fini informativi** alla pagina web <http://www.agenzia lavoro.emr.it>.
- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 5. del presente documento (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti **non** dovranno allegare l'accordo in caso di presentazione della tipologia **CIG deroga art. 22 DL 18/2020**),
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 insieme ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato, come previsto più dettagliatamente al precedente paragrafo 6.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 1° aprile 2020. Nell'inserimento delle informazioni relative al numero di ore e giornate per ciascun lavoratore interessato alla CIG in deroga si raccomanda di attenersi il più possibile all'effettivo utilizzo del trattamento.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 6 aprile 2020 ed entro il 31 agosto 2020.

Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente - dalle ore 15,00 del 6 aprile 2020 - per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.

Il datore di lavoro che abbia già presentato una domanda di cig in deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 potrà presentare una o più domande ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 come disciplinato nei paragrafi precedenti, nel rispetto del limite massimo di 13 settimane complessive.

Le domande presentate con informazioni e/o documenti incompleti o errati non saranno istruite. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dal citato decreto-legge.

SI SPECIFICA CHE LA DOMANDA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DEVE ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE CON LA SOLA TRASMISSIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO "SARE" CHE CONSENTE L'INSERIMENTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – NON DOVRA' ESSERE INVIATA NESSUNA PEC. LE DOMANDE TRASMESSE VIA PEC SARANNO IRRICEVIBILI.

8 – Ammissibilità e istruttoria delle domande

Al momento dell'invio delle domande da parte dei datori di lavoro o dei soggetti da essi abilitati, il sistema "SARE" effettuerà i controlli sull'ubicazione della/e sede/i operativa/e o produttiva/e, sulla data di inizio del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore coinvolto, sul periodo della prestazione richiesto sulla base della durata indicata al paragrafo 4, sulla data di scadenza della presentazione delle domande e che sia valorizzato esclusivamente il campo del pagamento diretto da parte dell'INPS. Il "SARE" effettuerà inoltre controlli di congruità rispetto al numero dei lavoratori coinvolti nella sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro (che non sia superiore al numero dei lavoratori in forza dichiarato), nonché sul numero massimo di giornate e di ore di sospensione rispetto al periodo richiesto.

Il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro:

- riceverà le domande attraverso il sistema informatico "SARE" in ordine cronologico, e provvederà a produrre un elenco giornaliero delle domande pervenute telematicamente (di norma entro il giorno successivo), tale elenco sarà registrato nel sistema di protocollazione E-Grammata in uso,

- provvederà a verificare che ogni domanda sia completa dei documenti e delle informazioni previste al precedente paragrafo 7. e che gli stessi siano firmati secondo le modalità previste ai paragrafi 5 (Accordo sindacale), 6 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e 7 (domanda).

Per le domande incomplete per cui non è possibile avviare l'istruttoria si veda il successivo paragrafo 11.

La mancanza del bollo invece determina la sospensione dell'istruttoria e la richiesta formale (con PEC) al richiedente di sanare la situazione entro 10 giorni dal ricevimento della PEC, trascorsi i quali la domanda di cassa integrazione in deroga sarà rigettata.

Lo Stesso Servizio provvederà inoltre a verificare che:

- il verbale d'accordo - per ognuna delle tipologie: CIG in deroga art. 17 DL 9/2020 e CIG in deroga art. 22 DL 18/2020 - riporti un periodo di fruizione del trattamento che comprenda quello indicato nella domanda e che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per l'attività e per i lavoratori coinvolti causato da effetti economici negativi conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 sia compilata su di un modello predisposto dall'Agenzia regionale per il lavoro che sia coerente con la categoria a cui appartiene il datore di lavoro che ha presentato domanda come espressamente indicato nel terzo capoverso del paragrafo 6 del presente documento.

Nel caso in cui il verbale d'accordo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non corrispondano ai requisiti di cui sopra la domanda sarà rigettata.

9 - concessione dei trattamenti di CIG in deroga

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà, con determinazione dirigenziale, all'autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga per la concessione dei trattamenti di CIG in deroga, previa istruttoria da parte del Servizio Integrativo Politiche del lavoro secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

L'istruttoria delle domande è svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'ARL-ER. Diverse valutazioni, in relazione alle domande autorizzate alla luce dei criteri di cui al presente allegato, potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale <http://www.agenzialavoro.emr.it> tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese coinvolte; il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori coinvolti.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale <http://www.agenzialavoro.emr.it> anche tutti i provvedimenti di diniego di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga e di inammissibilità di quelle domande incomplete, per le quali non è stato possibile avviare l'istruttoria per le motivazioni precisate al successivo paragrafo 11;

Per le domande per le quali non è stato possibile avviare l'istruttoria e quindi ritenute inammissibili, sarà visualizzabile per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha conferito mandato specifica comunicazione attraverso il sistema informatico del SARE nel riepilogo della domanda inviata.

Per le domande non autorizzate l'Agenzia regionale per il lavoro notificherà con PEC al datore di lavoro o al soggetto abilitato a cui ha conferito mandato, il provvedimento di diniego.

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà ad inviare all'INPS i provvedimenti di autorizzazione al trattamento, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dalla normativa nazionale, con la modalità telematica sulla base di indicazioni fornite dalla stessa INPS.

Tutte le informazioni inerenti i criteri di accesso alla cassa integrazione in deroga, la modulistica ed i contatti sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia regionale per il lavoro alla pagina <http://www.agenzia lavoro.emr.it>.

10 - Comunicazione dell'effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga

Al fine di consentire all'Agenzia regionale per il lavoro di monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti abilitati, dovranno presentare per via telematica attraverso l'apposita funzionalità del sistema "SARE", entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell'utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

Si specifica che la comunicazione di effettiva fruizione delle prestazioni non sostituisce l'obbligo per i datori di lavoro di inviare all'INPS i modelli per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIG in deroga nei termini previsti dalla normativa nazionale e dalle circolari emanate dall'INPS.

11 – Domande non istruibili

Le domande di CIG in deroga dovranno essere inviate con le modalità e allegando la documentazione specificate al paragrafo 7. **Le domande incomplete ovvero che contengono documentazione non compilata correttamente non saranno istruite. In questo caso il sistema informatico "SARE" renderà visibile un'apposita informazione inserita nello specifico campo denominato "stato domanda" con relativo campo note nel quale saranno riportate le motivazioni specifiche, visibile nella scrivania del "SARE" del datore di lavoro o del soggetto abilitato che ha inoltrato la domanda, in modo che la stessa possa essere inviata nuovamente, attraverso l'inserimento di una nuova domanda, nella quale apportare le dovute correzioni.**

Quindi oltre a quanto previsto al paragrafo 7. del presente documento, non saranno istruite le domande:

- non presentate con le modalità indicate nei paragrafi precedenti del presente documento,
- incomplete del verbale d'accordo, tranne nel caso in cui può non essere previsto, specificati al paragrafo 5,
- con verbale d'accordo (se previsto) non firmato dalle parti oppure, nel caso in cui l'accordo sia stato definito con modalità on line, che non sia evidente l'accoglimento della proposta da parte delle organizzazioni sindacali,
- per l'accesso alla CIG in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020, con verbale d'accordo che non certifichi l'esistenza di un pregiudizio per l'attività di impresa e per i lavoratori coinvolti,
- incomplete della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come dettagliatamente previsto al paragrafo 6. oppure che tale dichiarazione non sia compilata in tutte le sezioni e/o incompleta del documento valido d'identità leggibile del legale rappresentante o di un suo delegato,
- nel caso di inserimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando un modello diverso da uno dei modelli indicati al paragrafo 6.

12 – Disposizioni finali

La Regione e Parti sociali sottoscriveranno un nuovo accordo nel caso dovessero intervenire modifiche nei provvedimenti normativi, ovvero emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero evidenziare una gestione non conforme alle norme o fattispecie non disciplinate dagli Accordi sottoscritti il 6 marzo 2020, il 20 marzo 2020 e il 3 aprile 2020.

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19**

INAIL - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLE PRESTAZIONI; TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO

Con l'acclusa circolare n. 13 del 3 aprile scorso, l'INAIL ha fornito chiarimenti in merito:

- alla sospensione "di diritto", dal 23 febbraio all'1 giugno 2020, dei termini di prescrizione e di decadenza per il conseguimento delle prestazioni dallo stesso erogate, nonché di quelli di revisione delle rendite (artt. 34 e 42, comma 1, del d.l. n. 18/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020);
- alla **tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro** (art. 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020). A tal proposito si ritiene utile evidenziare che:
 - *"...secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta."*;
 - le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
 - sono destinatari di tutela i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal d.P.R. n. 1124/1965, nonché gli altri soggetti previsti dal d.lgs. n. 38/2000 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL;
 - gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus - in occasione di lavoro - gravano sulla gestione assicurativa dell'INAIL e non sono quindi computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per es. quelli in itinere, **gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato**;
 - come per gli altri casi di infortunio, i datori di lavoro devono effettuare la denuncia.

Direzione centrale rapporto assicurativo
Sovrintendenza sanitaria centrale

Circolare n. 13

Roma, 3 aprile 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo 12.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019:** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n.145".
- /// **Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020:** "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

- /// **Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6:** "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13¹.
- /// **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:** "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Articoli 2, 5, 8 e 10.
- /// **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020:** "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19".
- /// **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19".
- /// **Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14:** "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".
- /// **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- /// **Lettera del Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative n. 212 del 1° luglio 1993**" Modalità di trattazione dei casi di epatite virale a trasmissione parenterale e di AIDS".
- /// **Circolare Inail 23 novembre 1995, n.74:** "Modalità di trattazione delle malattie infettive e parassitarie".
- /// **Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998, n.2.0.0.**
- /// **Lettera Direzione centrale prestazioni del 15 marzo 2000, n. 2.0.0.:** "Decreto legislativo 23.02.2000, n.38. Articolo 12. Istruzioni operative".
- /// **Lettera Direzione centrale prestazioni del 7 novembre 2011, n. 8476:** "Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta)".
- /// **Circolare Inail 19 settembre 2013, n. 42:** "Prescrizione del diritto alle prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i"
- /// **Circolare Inail 18 dicembre 2014, n. 62:** "Linee guida per la trattazione dei casi di infortunio in itinere. Deviazioni per ragioni personali".
- /// **Circolare Inail 25 marzo 2016, n. 14** "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede".
- /// **Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7:** "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti".

¹ Pubblicata nella G.U. Serie Generale del 09 marzo 2020, n. 61. Entrata in vigore del provvedimento 10 marzo 2020.

Premessa

L'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che *in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto.*

A questa disposizione di carattere generale l'articolo 42, comma 1, riguardante specificamente l'Inail, aggiunge che *in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.*

Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che *nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.*

Con la presente circolare, si forniscono le prime indicazioni in merito all'applicazione delle predette disposizioni normative.

Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni

L'azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell'art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. Per le malattie professionali, nello specifico, il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell'art. 135 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la decorrenza per le malattie professionali.

Non tutti i termini prescrizionali relativi alle azioni per il conseguimento delle prestazioni soggiacciono però a tale termine triennale, in quanto ad alcune fattispecie si applicano i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica.

Nella seguente tabella, sono riportati i principali termini correlati alle prestazioni erogate dall'Inail.

Termini di prescrizione	Prestazioni
triennale	Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno <i>una tantum</i> in caso di morte; rendita ai superstiti; assegno per l'assistenza personale continuativa (APC); assegno d'incollocabilità; rimborso spese mediche.
quinquennale	Ratei di rendita già liquidati; quote integrative della rendita in godimento.
decennale	Rendita diretta e ratei non liquidati; integrazione a carico Inail per rendita erogata dall'istituzione belga ai minatori italiani affetti da silicosi contratta in Belgio (legge n.1115/1962).

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell' articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Inail in cui si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita².

Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione dall'Inail, è invece previsto dall'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 248 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

² Cfr sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 1994, n. 14.

Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio.

La seguente tabella riepilogativa riporta i principali termini di decadenza correlati alle prestazioni erogate dall'Istituto.

Termini di decadenza	Prestazioni
90 giorni	rendita a superstiti.
180 giorni	Speciale assegno continuativo ex legge 248/1976; rendita di passaggio per silicosi e asbestosi ³ .

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i predetti termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di revisione delle rendite

L' articolo 42, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone, inoltre che ... *sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.*

La disciplina e i termini di revisione delle rendite sono stabiliti dall'articolo 83, per l'infortunio, e dall'articolo 137, per le malattie professionali, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Prescindendo dai termini di revisione previsti dalle predette disposizioni di natura ordinatoria, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali), l'Inail e l'assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. Il termine di decadenza annuale è fissato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ma come è noto si applica anche alla revisione delle rendite per infortunio⁴. La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data di decorrenza della rendita.

³ Legge 12 aprile 1943, n. 455; decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648; articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. La prestazione ha finalità essenzialmente profilattiche ed è riconosciuta ai lavoratori affetti da silicosi o asbestosi per il periodo di un anno dall'abbandono della lavorazione nociva.

⁴ Cass. Civ., Sez. Lav. n. 21387 e n. 16056 del 2004.

La disposizione di cui al terzo periodo del comma 1, dell'articolo 42, interviene sul predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compreso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020.

Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso). La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplinano i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di *danno biologico*, per effetto del richiamo disposto dall'art.13 comma 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .

La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste dall'assicurato sia quelle disposte dall'Inail.

Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei nuovi termini di decadenza.

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.

L'articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Ambito della tutela

La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.

In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie⁵, l'Inail tutela tali affezioni morbose,

⁵ Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74.

inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro⁶ per tutti i lavoratori assicurati all'Inail.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.

Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.

⁶ Cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all'"occasione di lavoro" dell'infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell'Inail, non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell'espressione "occasione di lavoro". Essa *comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.*

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica

Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall'articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all'Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della *malattia-infortunio* e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all'Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnala l'opportunità di valutare in favore dell'infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.

Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, debbono continuare ad assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la *denuncia/comunicazione d'infortunio* ai sensi dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁷ e successive modificazioni.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l'avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l'adempimento dell'obbligo correlato al predetto articolo 53.

Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

A tale riguardo si raccomanda alle Strutture territoriali la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficoltà relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dell'infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.

In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura proattiva per consentire l'acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l'eventuale documentazione sanitaria allegata.

Giova, infine, far presente che laddove pervenga all'Istituto della documentazione utile per l'apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione), mancante però del dato sanitario dell'avvenuto contagio, è necessario per il proseguimento dell'istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviare l'istruttoria del caso anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l'ammissione del caso alla tutela Inail.

Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della *comunicazione d'infortunio* ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della *denuncia/comunicazione d'infortunio*.

⁷Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all'Istituto compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l'apposito campo "*malattia infortunio*" presente nell'applicativo relativo alla denuncia di infortunio *on-line*. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi "*data inizio prognosi*" e "*data fine prognosi*".

In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro. Con separata nota alle Strutture saranno impartite le necessarie istruzioni tecniche per la gestione degli applicativi in linea con le presenti istruzioni.

Casi di dubbia competenza Inail/Inps

Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015, relativi ai lavoratori per i quali vige la *convenzione tra Inail e Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune* e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all'Inps, con l'allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.

La segnalazione è trasmessa, mediante la modulistica in uso, tempestivamente alla Sede Inps competente che, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso al proprio campo di azione, trasmette all'Inail il modello attestante il suo accoglimento.

Parimenti, l'Inps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell'Inail laddove rilevi che l'evento denunciato non rientrando nella propria competenza è invece oggetto di tutela assicurativa Inail.

La Sede Inail, in questa fattispecie, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso alla propria competenza, trasmette la comunicazione del suo accoglimento all'Inps.

Per ogni ulteriore informazione in esito agli aspetti di specifico dettaglio della convenzione si rimanda, comunque, alle disposizioni contenute nella predetta circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015.

Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda gli eventi lesivi afferenti ai lavoratori per i quali non spetta l'indennità di malattia ai sensi della suddetta convenzione, quali per esempio lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso il contagio in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è esclusa la segnalazione del caso per l'attribuzione della competenza all'Inps.

Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica *una tantum* prevista dal Fondo delle vittime di gravi

infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

In proposito, in considerazione del fatto che possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati all'Inail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc., le Sedi territoriali, tenuto conto della situazione emergenziale, attivano ogni utile iniziativa per fornire agli interessati le informazioni necessarie per poter beneficiare della prestazione economica in questione.

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico

La disposizione normativa in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus - in occasione di lavoro - gravano sulla gestione assicurativa dell'Inail, e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione.

Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni *in itinere*, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione *in malus* del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di "caricamento" indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.

A tale fine, si comunica che sono stati avviati gli adeguamenti procedurali utili per la rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo coronavirus, identificati con specifico codice E nell'apposita procedura Car.cli.web. Ciò al fine di escludere tali eventi lesivi dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli privati, nonché per gli opportuni monitoraggi dei casi denunciati e ammessi a tutela.

Infortunio sul lavoro *in itinere* occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.

Per quanto riguarda la disciplina dell'infortunio *in itinere*, l'art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l'assicurazione infortunistica opera nell'ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio *in itinere*.

Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'Inail⁸.

In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni *in itinere*.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

⁸ Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020, n. 3675.